Anno 9 | Numero 8 | Settembre 2025

IL COLLABORATORE DI STUDIO

Mensile operativo dedicato alla crescita
delle Risorse dello Studio Professionale

In evidenza questo mese:

- Le principali scadenze del quarto trimestre 2025
- Il “nuovo” ravvedimento Speciale

SETTEMBRE2025

INDICE

Le Principali Scadenze del Periodo

Le principali scadenze del quarto trimestre 2025 03
a cura di Luca Recchia

Schede Operative di Sintesi

Il “nuovo” ravvedimento speciale 16
a cura di Luca Malaman

Polizza catastrofale: la normativa anche in vista della scadenza per le medie imprese 19
a cura di Luca Recchia

Soluzioni di Pratica Fiscale

Il D.L. n. 84/2025: le novità fiscali del decreto estivo 24
a cura di Stefano Rossetti

Bonus fiscali in edilizia: ultimi mesi per ottimizzare il 2025 alla luce delle nuove regole 31
a cura di Cristoforo Florio

Il punto sui crediti di imposta 4.0 e 5.0 40
a cura di Massimo Gamberoni

La liquidazione Iva: regole generali e regimi speciali a confronto 46
a cura di Vincenzo Verrusio

Utilizzo delle perdite fiscali per le società di capitali 60
a cura di Federico Dal Bosco

Fondoprofessioni: l’intelligenza artificiale incontra la formazione continua 64
a cura di Fondoprofessioni

Le principali scadenze del quarto trimestre 2025

A cura di **Luca Recchia**

Con l'avvento del quarto trimestre del periodo 2025, la stagione fiscale propone altre scadenze rilevanti. L'appuntamento dei contribuenti con il Fisco propone una moltitudine di date e adempimenti, in particolare nel mese di ottobre 2025 con l'invio per esempio dei modelli Redditi, nonché dei modelli 770. Non va dimenticata inoltre la scadenza della Rottamazione *quater* per i soggetti *"in bonis"* e riammessi con domanda entro fine aprile 2025. Si consideri inoltre che l'esercizio 2025 rappresenta un periodo ricco di novità, conseguenti all'approvazione di diversi decreti collegati alla c.d. riforma fiscale.
Si annoverano pertanto in questa sede le principali scadenze fiscali riguardanti il quarto trimestre del periodo 2025.

<table>
<tr><td colspan="2">SCADENZA
OBBLIGO DI STIPULA DI POLIZZE CONTRO EVENTI CATASTROFALI PER LE MEDIE IMPRESE</td><td>1° ottobre 2025</td></tr>
<tr><td>Ambito oggettivo
Entro questa data scade il termine per le imprese di medie dimensioni per adeguarsi all'obbligo di stipula delle polizze contro eventi catastrofali, aventi come oggetto terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali.
Per le piccole medie imprese, invece, tale obbligo scatta entro la data del 31 dicembre 2025.</td><td>Ambito soggettivo
Imprese di medie dimensioni, ossia aziende che hanno:
• un numero di dipendenti in media occupati inferiore a 250 unità,
• nonché un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di euro.</td><td>Regime sanzionatorio
Al momento, la normativa non prevede sanzioni particolari a carico delle aziende che non ottemperano al suddetto obbligo. D'altro canto, per tali aziende, può essere disposta l'esclusione dalla possibilità di fruire di garanzie pubbliche, incentivi e contributi, come previsto da decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy.</td></tr>
<tr><td colspan="3">In sintesi
Entro il giorno 1° ottobre 2025 le medie imprese devono adeguarsi all'obbligo di stipula di polizze contro eventi catastrofali aventi come oggetto i beni sopra indicati. La normativa non prevede sanzioni specifiche in capo alle aziende che non ottemperano a questo obbligo; tuttavia, le imprese possono essere escluse da incentivi, garanzie pubbliche e contributi.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">SCADENZA
VERSAMENTO IVA MENSILE, RATA IVA QUARTO TRIMESTRE 2024, RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E AUTONOMO</td><td>16 ottobre 2025</td></tr>
<tr><td>Ambito oggettivo
Versamento dell’Iva mensile, nonché delle ritenute operate nel mese di settembre 2025 riguardo:
• Redditi da lavoro autonomo;
• Redditi da lavoro dipendente;
• Utilizzazioni di marchi e opere dell’ingegno;
• Provvigioni nei confronti di agenti/rappresentanti;
• Prestazioni rese nei confronti di condomini.
Entro questa data va incluso il versamento della rata dell’Iva trimestrale relativa le operazioni effettuate nel quarto trimestre 2024 (per i contribuenti trimestrali), al netto dell’acconto Iva già versato. Ricordiamo infatti che è prevista la possibilità di rateizzazione mensile del saldo Iva del quarto trimestre 2024, sino a un massimo di n. 10 rate, tramite versamento entro il giorno 16 di ogni mese (a partire da marzo 2025), sino alla data massima del 16 dicembre 2025.</td><td>Ambito soggettivo
Datori di lavoro, condomini e sostituti di imposta che hanno corrisposto nel mese di settembre 2025 dei redditi di cui sopra.</td><td>Regime sanzionatorio/ravvedimento operoso
Per le ritenute d’acconto risulta applicabile l’istituto del ravvedimento operoso. Per i contributi Inps, al contrario, lo stesso non è utilizzabile.
In base alla “tempestività” nel pagamento degli importi dovuti, il sostituto di imposta dovrà versare gli stessi, oltre agli interessi al tasso legale (pari al 2% dal 1° gennaio 2025), nonché le relative sanzioni, che variano a seconda dei casi seguenti:
• Ravvedimento “sprint”: utilizzabile entro 14 giorni dalla scadenza con applicazione di una sanzione pari allo 0,08% giornaliero (livello massimo, sanzione all’1,16%);
• Ravvedimento breve: si tratta di quei casi in cui i versamenti vengono effettuati dal 15° giorno ma entro 30 giorni dalla scadenza. La sanzione ammonta nella misura del 1,25%;
• Ravvedimento intermedio: nell’ipotesi di versamenti effettuati oltre 30 giorni ma entro 90 giorni dalla scadenza. La sanzione ammonta nella misura dell’1,38%;
• Ravvedimento lungo: si applica a tutti i versamenti eseguiti entro 1 anno dalla violazione, ovvero, se prevista, entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo in cui è stata commessa la violazione. In questo caso la sanzione ammonta nella misura del 3,12%;
• Ravvedimento biennale: si applica a tutti i versamenti eseguiti oltre 1 anno dalla violazione, ovvero, se prevista, entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo successivo in cui è stata commessa la violazione. In questo caso la sanzione ammonta nella misura del 3,57%.</td></tr>
<tr><td colspan="3">In sintesi
Nell’erogazione dei redditi indicati riguardanti il mese di settembre 2025, il soggetto erogante riveste la qualifica di sostituto di imposta, con l’obbligo in capo allo stesso di versare le relative ritenute entro la scadenza indicata.</td></tr>
</table>

SCADENZA **VERSAMENTO RATA IMPOSTE REDDITI 2025 ED IRAP 2025**	**16 ottobre 2025**
Ambito soggettivo Tale scadenza si riferisce alle persone fisiche, società di persone e società di capitali, enti equiparati ed enti non commerciali **non soggetti** agli ISA e non rientranti nel regime forfettario con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare. Rientrano in questo ambito anche i soci di società di capitali **non aderenti** al regime della trasparenza fiscale.	**Ambito oggettivo** I soggetti tenuti dovevano, a seconda dei casi, procedere al versamento del saldo e primo acconto delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei Redditi 2025 (IRPEF, IRES, addizionali, imposte sostitutive, cedolare secca, contributi INPS, ecc.), entro la scadenza del 30 giugno 2025, in un'unica soluzione o in forma rateale, ovvero entro la scadenza del 21 luglio 2025 (in un'unica soluzione o in forma rateale). La scadenza del 16 ottobre 2025 rappresenta il termine di versamento della relativa rata da Modello Redditi, per tutti i soggetti che abbiano optato per il versamento delle imposte in forma rateale.
In sintesi Con l'approvazione del decreto fiscale di giugno 2025 è stata attuata una differenziazione in termini di scadenziario tra: • soggetti Isa/forfettari, soci di società di persone, nonché di capitali in regime di trasparenza fiscale e • soggetti "privati" e non Isa. Alla scadenza del 16 ottobre 2025 è previsto il versamento della relativa rata di imposte da Modello Redditi 2025 dei soggetti di cui sopra, nel caso in cui questi abbiano optato per il versamento rateale.	

SCADENZA **PRESENTAZIONE ELENCHI INTRASTAT MESE DI SETTEMBRE E 3°TRIMESTRE 2025**		**25 ottobre 2025**
Ambito oggettivo Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie registrate o soggette a registrazione, da parte dei soggetti passivi, per i seguenti periodi: • Terzo trimestre 2025 (luglio, agosto, settembre 2025); • Mese di settembre 2025	**Ambito soggettivo** Sono interessati da questo adempimento tutti gli operatori che effettuano operazioni intracomunitarie (cessioni di beni/prestazioni di servizi), ossia con soggetti passivi stabiliti in altro stato membro UE. I soggetti aderenti al regime forfettario compilano gli elenchi Intrastat con riferimento alle sole operazioni attive.	**Regime sanzionatorio/ravvedimento operoso** Risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso. Si tenga conto che a livello sanzionatorio: • Omessa dichiarazione: comporta una sanzione da Euro 500 a Euro 1.000 per singolo elenco omesso; • Tardiva dichiarazione: in questo caso l'elenco viene presentato entro 30 giorni dalla richiesta inviata dagli uffici preposti. In questo caso la sanzione ammonta da Euro 250 a Euro 500 per singolo elenco; • Compilazione incompleta, irregolare o inesatta: in questo caso la sanzione è ridotta e varia da Euro 500 a Euro 1.000 per ciascun elenco.
In sintesi I contribuenti che effettuano operazioni attive o passive con altri operatori situati in altri stati membri UE devono provvedere a trasmettere periodicamente i modelli Intrastat riepilogativi. Questi elenchi hanno una periodicità, può essere mensile o trimestrale. In particolare: • Trimestrali: sono coloro che hanno effettuato operazioni nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazione per un ammontare trimestrale non superiore alla soglia di Euro 50.000; • Mensili: contribuenti che non si trovano nelle condizioni precedenti. Le neo-attività, ossia i contribuenti che hanno iniziato l'attività da un periodo inferiore all'anno, presentano gli elenchi con cadenza trimestrale, purché la soglia sia rispettata nei trimestri già trascorsi.		

SCADENZA **TERMINE ULTIMO PER INVIO MODELLO REDDITI PERSONE FISICHE, SOCIETÀ DI PERSONE E SOCIETÀ DI CAPITALI**	**31 ottobre 2025**
Ambito soggettivo La norma fa riferimento: • ai contribuenti che esercitano un'attività economica con ISA approvato e che dichiarano ricavi/compensi non superiori/superiori alla soglia di Euro 5.164.569; • ai contribuenti che si sono avvalsi del regime forfettario; • ai contribuenti che si avvalgono del regime degli "ex" minimi di cui al D.L. n. 98/2011; • ai contribuenti che possiedono quote di partecipazione in società il cui reddito è imputato per trasparenza fiscale ex art. 5 TUIR; • a coloro che partecipano in associazioni di artisti e professionisti, ovvero che applicano il regime di trasparenza fiscale ex artt. 115-116 TUIR; • ai soggetti "privati" persone fisiche, soci/non soci di società.	**Ambito oggettivo** I contribuenti citati devono presentare in forma telematica la dichiarazione dei redditi, a seconda dei casi, modello Redditi Persone Fisiche, modello Redditi Società di Persone, modello unico Società di Capitali. Si ricorda infine il fatto che l'eventuale accettazione del concordato preventivo biennale deve essere effettuata entro la data del 30 settembre 2025. In questo caso il contribuente può decidere se inviare il modello Redditi integrale (ancora alla data del 30 settembre), oppure inviare il solo frontespizio con l'accettazione della proposta.
In sintesi Con l'introduzione del concordato preventivo biennale (avvenuto ancora nel corso del periodo di imposta 2023), i termini di presentazione del modello Redditi Persone Fisiche, Società di Persone e Società di Capitali, sono stati previsti per la data del 31 ottobre 2025. Questa scadenza riguarda i soggetti ISA, nonché i contribuenti forfettari ed "ex minimi", nonché le persone fisiche (soci o non di società). Per quanto riguarda, invece, il termine per l'accettazione del concordato preventivo biennale è necessario osservare la scadenza del 30 settembre 2025.	

SCADENZA **TRASMISSIONE MODELLI 770**	**31 ottobre 2025**
Ambito soggettivo • L'adempimento riguarda i sostituti di imposta che hanno corrisposto compensi a percipienti (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, ecc.).	**Ambito oggettivo** I contribuenti citati dovranno presentare Modello 770/2025 lavoratori autonomi, dipendenti (a seconda dei redditi corrisposti nel periodo 2024), ovvero Modello 770 ordinario.

SCADENZA **VERSAMENTO RITENUTE** **SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E AUTONOMO**		**16 novembre 2025**
Ambito oggettivo Versamento delle ritenute operate nel mese di ottobre 2025 riguardo: • Redditi da lavoro autonomo; • Redditi da lavoro dipendente; • Utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno; • Provvigioni nei confronti di agenti/rappresentanti; • Prestazioni rese nei confronti di condomini. Vengono altresì inclusi i contributi sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese di ottobre 2025.	**Ambito soggettivo** Datori di lavoro, condomini e sostituti di imposta che hanno corrisposto nel mese di ottobre 2025 dei redditi di cui sopra.	**Regime sanzionatorio/ravvedimento operoso** Per le ritenute d'acconto di cui sopra risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso, come precedentemente evidenziato. Per i contributi Inps, al contrario, lo stesso non è utilizzabile.
In sintesi Nell'erogazione dei redditi indicati riguardanti il mese di Ottobre 2025, il soggetto erogante riveste la qualifica di sostituto di imposta, con l'obbligo in capo allo stesso di versare le relative ritenute entro la scadenza indicata.		

SCADENZA **CONTRIBUTI INPS AR.CO**		**16 novembre 2025**
Ambito oggettivo Versamento della terza rata dei contributi Inps fissi sul reddito minimale relativi la gestione Inps Artigiani-commercianti. Il periodo di riferimento è corrispondente al terzo trimestre 2025.	**Ambito soggettivo** Devono versare questi importi i soggetti titolari iscritti alla gestione Artigiani Commercianti Inps nel corrispondente periodo di riferimento. Ricordiamo che: • i contribuenti forfettari possono fruire di una decontribuzione pari al 33% rispetto l'importo originario; • i soggetti titolari di pensione ultra 65enni iscritti alla gestione Artigiani Commercianti possono fruire di uno sgravio contributivo Inps pari al 50%.	**Regime sanzionatorio/ravvedimento operoso** Con riferimento ai contributi Inps non è previsto l'istituto del ravvedimento operoso.
In sintesi I contribuenti titolari di attività devono versare entro questa scadenza i contributi Inps "fissi" alla gestione artigiani commercianti. Questi contributi, calcolati sul reddito minimale, sono indipendenti dal fatturato o dal reddito dell'attività medesima.		

SCADENZA **AUTOLIQUIDAZIONE INAIL**		**16 novembre 2025**
Ambito oggettivo Versamento della quarta e ultima rata dell'autoliquidazione Inail 2025, nel caso in cui il contribuente avesse optato per il pagamento rateale. Ricordiamo che in quest'ultimo caso è ammessa la rateazione in un numero massimo di 4 rate annuali alle scadenze del 16.02.2025 - 16.05.2025 - 20.08.2025 - 16.11.2025.	**Ambito soggettivo** I soggetti titolari artigiani e/o i soggetti titolari di impresa e aventi lavoratori dipendenti.	**Regime sanzionatorio/ravvedimento operoso** Con riferimento ai contributi Inail non è previsto l'istituto del ravvedimento operoso.
In sintesi I soggetti titolari artigiani e/o i soggetti titolari di impresa e aventi lavoratori dipendenti devono obbligatoriamente iscriversi ai fini Inail e procedere con il calcolo dell'autoliquidazione Inail su base annuale. Quest'ultima può essere poi versata in un'unica soluzione, ovvero in un massimo di n. 4 rate annuali di pari importo.		

SCADENZA **LIQUIDAZIONE IVA**		**16 novembre 2025**
Ambito oggettivo Liquidazione e versamento dell'Iva mensile relativa le operazioni effettuate nel mese di ottobre 2025 (per i contribuenti mensili), nonché (per i contribuenti trimestrali) per le operazioni effettuate nel terzo trimestre 2025.	**Ambito soggettivo** Sono interessati dall'adempimento tutti i contribuenti che determinano l'Iva in forma mensile/trimestrale.	**Regime sanzionatorio/ravvedimento operoso** Risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso.
In sintesi Il versamento dell'Iva deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Tuttavia, possono optare per la liquidazione Iva trimestrale quei contribuenti che nell'anno di imposta precedente abbiamo realizzato un volume d'affari: • Non superiore a Euro 500.000 nel caso di prestazioni di servizi; • Non superiore a Euro 800.000 nel caso di altre attività. I contribuenti trimestrali per opzione possono quindi liquidare l'imposta entro il giorno 16 (giorno 20 limitatamente il mese di agosto) del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con maggiorazione a titolo di interesse pari all'1%.		

SCADENZA **Versamento rata imposte redditi 2025 ed IRAP 2025**	**16 novembre 2025**
Ambito soggettivo Tale scadenza si riferisce alla generalità dei contributi, quindi persone fisiche, società di persone e società di capitali, enti equiparati ed enti non commerciali **non soggetti/soggetti** agli ISA, nonchè i soggetti rientranti e non rientranti nel regime forfettario con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.	**Ambito oggettivo** I soggetti tenuti dovevano, a seconda dei casi, procedere al versamento del saldo e primo acconto delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei Redditi 2025 (IRPEF, IRES, addizionali, imposte sostitutive, cedolare secca, contributi INPS, ecc.), entro la scadenza del 30.06.2025, in un'unica soluzione o in forma rateale, ovvero entro la scadenza del 21.07.2025 (in un'unica soluzione o in forma rateale) . La scadenza del 16.11.2025 rappresenta il termine di versamento della relativa rata da Modello Redditi, per tutti i soggetti che abbiano optato per il versamento delle imposte in forma rateale.
In sintesi Con l'approvazione del decreto Fiscale di giugno 2025 è stata attuata una differenziazione in termini di scadenziario tra: • soggetti Isa/forfettari, soci di società di persone, nonché di capitali in regime di trasparenza fiscale e • soggetti "privati" e non Isa. Alla scadenza del 16 novembre 2025 è previsto il versamento della relativa rata di imposte da modello Redditi 2025 dei soggetti di cui sopra, nel caso in cui questi abbiano optato per il versamento rateale.	

SCADENZA **PRESENTAZIONE ELENCHI INTRASTAT MESE DI OTTOBRE**		**25 novembre 2025**
Ambito oggettivo Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie registrate o soggette a registrazione, da parte dei soggetti passivi, per i seguenti periodi: • Mese di ottobre 2025	**Ambito soggettivo** Sono interessati da questo adempimento tutti gli operatori che effettuano operazioni intracomunitarie (cessioni di beni/prestazioni di servizi), ossia con soggetti passivi stabiliti in altro stato membro UE. I soggetti aderenti al regime forfettario compilano gli elenchi Intrastat con riferimento alle sole operazioni attive.	**Regime sanzionatorio/ravvedimento operoso** Risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso.

SCADENZA **ROTTAMAZIONE *QUATER*: VERSAMENTO DELLA RATA PER I SOGGETTI NON DECADUTI ALLA DATA DEL 31.12.2024**	**30 novembre 2025**
Ambito soggettivo La norma risale alla Legge di Bilancio 2023. In particolare, ci si rivolge ai contribuenti aventi debiti iscritti a ruolo presso Agenzia Entrate Riscossione e rientranti nel perimetro normativo, ossia coloro che alla data del 31 dicembre 2024 non sono decaduti dal suddetto beneficio, in quanto adempienti rispetto il pagamento delle diverse rate. Tali contribuenti potevano presentare domanda per fruire del beneficio della c.d. Rottamazione *quater* (azzeramento di sanzioni e interessi), avente come oggetto i carichi affidati all'Agente della Riscossione dalla data del 1° gennaio 2000 alla data del 30 giugno 2022.	**Ambito oggettivo** I contribuenti di cui al punto precedente che hanno aderito alla Rottamazione *quater* e hanno optato per il pagamento rateale, dovranno effettuare il versamento della rata scadente. Il legislatore prevede un «margine» di tolleranza di n. 5 giorni, di conseguenza il versamento è considerato tempestivo laddove effettuato entro la data del 9 dicembre 2025 (considerando anche i giorni festivi).

SCADENZA **DOMANDA DI RIAMMISSIONE ROTTAMAZIONE *QUATER* - PAGAMENTO DELLA RATA DEL PIANO**	**30 novembre 2025**
Ambito soggettivo I contribuenti che alla data del 31 dicembre 2024 sono decaduti dalla Rottamazione *quater* per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate da pagare, potevano essere riammessi alla definizione agevolata, previa presentazione di apposita istanza entro la data del 30 aprile 2025. Nella domanda era necessario indicare, oltre ai debiti per i quali era possibile richiedere la riammissione, anche il numero di rate con le quali si intendeva effettuare il pagamento, ossia: • in un'unica rata, entro il termine del **31 luglio 2025** oppure • fino a un numero massimo di **dieci rate** consecutive, di pari importo, con scadenze, rispettivamente, le prime due, il 31.07.2025 e il 30.11.2025 e le successive, il 28.02, il 31.05, il 31.07 e il 30.11 degli anni 2026 e 2027. Alla scadenza del 30 novembre 2025 scade dunque la seconda rata del piano comunicato da Agenzia Entrate Riscossione entro il termine del mese di giugno 2025. Anche in questo caso è previsto il margine di tolleranza di 5 giorni, quindi la scadenza ultima per considerare tempestivo il versamento è prevista per il giorno 9 dicembre 2025. **Ricordiamo che non rientravano** nella riammissione alla definizione agevolata i debiti per i quali i relativi piani di pagamento risultavano regolari con i versamenti delle rate in scadenza sino alla data del 31 dicembre 2024; per tali debiti, i contribuenti devono quindi continuare a rispettare le scadenze di pagamento indicate nelle Comunicazioni delle somme dovute già in loro possesso, al fine di non perdere i benefici della Definizione agevolata (vedi punto precedente).	**Ambito oggettivo** Tale adempimento si rivolge ai contribuenti che alla data del 31 dicembre 2024 sono decaduti dalla Rottamazione *quater* per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate da pagare.

<table>
<tr><td colspan="2">SCADENZA
IMPOSTE SUI REDDITI – ADDIZIONALI – IRAP PER P. IVA E FORFETTARI
IMPOSTE SUI REDDITI CON MAGGIORAZIONE 0,4% PER SOGGETTI ESCLUSI</td><td>30 novembre 2025</td></tr>
<tr><td>Ambito oggettivo
La norma fa riferimento:
• ai contribuenti che esercitano un’attività economica con ISA approvato e che dichiarano ricavi/compensi non superiori/superiori alla soglia di Euro 5.164.569;
• ai contribuenti che si sono avvalsi del regime forfettario;
• ai contribuenti che si avvalgono del regime degli “ex” minimi di cui al D.L. n. 98/2011;
• ai contribuenti che possiedono quote di partecipazione in società il cui reddito è imputato per trasparenza fiscale ex art. 5 TUIR;
• a coloro che partecipano in associazioni di artisti e professionisti, ovvero che applicano il regime di trasparenza fiscale ex artt. 115-116 TUIR;
• ai soggetti “privati” persone fisiche, soci/non soci di società.</td><td>Ambito soggettivo
I contribuenti in oggetto devono effettuare il versamento della seconda rata di acconto delle imposte e contributi dovuti desumibili dalla dichiarazione modello Redditi Persone Fisiche, Redditi Società di Persone e Redditi Società di Capitali.</td><td>Regime sanzionatorio/ravvedimento operoso
Nel caso di mancato pagamento delle imposte è applicabile l’istituto del ravvedimento operoso. Per la parte contributi, non è invece utilizzabile.</td></tr>
<tr><td colspan="3">In sintesi
Entro la data del 30 novembre 2025 i contribuenti (persone fisiche, nonché società) devono effettuare il versamento della II rata di acconto delle imposte sui redditi/contributi. Per la parte relativa le imposte, è possibile beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso; al contrario, per la parte contributiva, non è possibile.</td></tr>
</table>

SCADENZA **COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA TERZO TRIMESTRE 2025**		**30 novembre 2025**
Ambito oggettivo Comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva effettuate nel terzo trimestre 2025.	**Ambito soggettivo** Sono interessati dal suddetto adempimento i soggetti passivi Iva (indipendentemente dal fatto che essi siano mensili o trimestrali), con esclusione di quelli non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, ovvero all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, salvo il caso in cui, nel corso dell'anno, non siano venute meno le condizioni di esonero. L'obbligo non sussiste nei casi di mancanza di dati da compilare, mentre permane nel caso di riporti di crediti da periodi precedenti.	**Regime sanzionatorio/ravvedimento operoso** • Risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso nel caso di trasmissione di dati incompleti, inesatti oppure omessi; • Nel caso di omessa, incompleta o infedele dichiarazione è prevista una sanzione da Euro 500 a Euro 2.000, ridotta alla metà nel caso di trasmissione dei dati nei 15 giorni successivi la scadenza di legge (ovvero nel medesimo termine è effettuata la trasmissione corretta e aggiornata dei dati).
In sintesi I soggetti Iva sono tenuti alla trasmissione, entro questo termine, del modello LIPE, contenente i seguenti dati: • Ammontare complessivo delle operazioni attive e passive del terzo trimestre 2025; • Iva esigibile e/o detratta; • Totale dell'Iva a debito o credito scaturente dal periodo; • Eventuali crediti di imposta; • Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali.		

SCADENZA **VERSAMENTO RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E AUTONOMO**		**16 dicembre 2025**
Ambito oggettivo Versamento delle ritenute operate nel mese di novembre 2025 riguardo: • Redditi da lavoro autonomo; • Redditi da lavoro dipendente; • Utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno; • Provvigioni nei confronti di agenti/rappresentanti; • Prestazioni rese nei confronti di condomini. Vengono altresì inclusi i contributi sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese di novembre 2025.	**Ambito soggettivo** Datori di lavoro, condomini e sostituti di imposta che hanno corrisposto nel mese di novembre 2025 dei redditi di cui sopra.	**Regime sanzionatorio/ravvedimento operoso** Per le ritenute d'acconto di cui sopra risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso, come precedentemente evidenziato. Per i contributi Inps, al contrario, lo stesso non è utilizzabile.
In sintesi Nell'erogazione dei redditi indicati riguardanti il mese di novembre 2025, il soggetto erogante riveste la qualifica di sostituto di imposta, con l'obbligo in capo allo stesso di versare le relative ritenute entro la scadenza indicata.		

SCADENZA **LIQUIDAZIONE IVA**		**16 dicembre 2025**
Ambito oggettivo Liquidazione e versamento dell'Iva mensile relativa le operazioni effettuate nel mese di novembre 2025 (per i contribuenti mensili).	**Ambito soggettivo** Sono interessati dall'adempimento tutti i contribuenti che determinano l'Iva in forma mensile.	**Regime sanzionatorio/ravvedimento operoso** Risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso.

SCADENZA **VERSAMENTO RATA IMPOSTE REDDITI 2025 ED IRAP 2025**	**16 dicembre 2025**
Ambito soggettivo Tale scadenza si riferisce alla generalità dei contributi, quindi persone fisiche, società di persone e società di capitali, enti equiparati ed enti non commerciali non **soggetti/soggetti** agli ISA, nonchè i soggetti rientranti e non rientranti nel regime forfettario con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.	**Ambito oggettivo** I soggetti tenuti dovevano, a seconda dei casi, procedere al versamento del saldo e primo acconto delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei Redditi 2025 (IRPEF, IRES, addizionali, imposte sostitutive, cedolare secca, contributi INPS, ecc.), entro la scadenza del 30 giugno 2025, in un'unica soluzione o in forma rateale, ovvero entro la scadenza del 21 luglio 2025 (in un'unica soluzione o in forma rateale). La scadenza del 16 dicembre 2025 rappresenta il termine di versamento della relativa rata da Modello Redditi, per tutti i soggetti che abbiano optato per il versamento delle imposte in forma rateale.
In sintesi Con l'approvazione del decreto Fiscale di giugno 2025 è stata attuata una differenziazione in termini di scadenziario tra: • soggetti Isa/forfettari, soci di società di persone, nonché di capitali in regime di trasparenza fiscale e • soggetti "privati" e non Isa. Alla scadenza del 16 dicembre 2025 è previsto il versamento della relativa rata di imposte da modello Redditi 2025 dei soggetti di cui sopra, nel caso in cui questi abbiano optato per il versamento rateale.	

SCADENZA **VERSAMENTO SALDO IMU**		**16 dicembre 2025**
Ambito oggettivo L'Imu è dovuta dai seguenti soggetti: • proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni; • titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; • coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (ma solo nel caso di abitazione "di lusso"); • locatari per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria; • concessionari nel caso di concessione di aree demaniali.	**Ambito soggettivo** Liquidazione e versamento del saldo Imu dovuto dai contribuenti che sono proprietari di immobili rientranti tra i soggetti indicati. Essa è dovuta da chi è proprietario di: • fabbricati diversi dall'abitazione principale (dove si è stabilita la residenza anagrafica e la dimora fisica); • abitazioni principali signorili (ossia solo quelle accatastate nelle categorie "di lusso" A/1, A/8 e A/9); • aree fabbricabili; • terreni agricoli.	**Ravvedimento operoso** È prevista la possibilità di usufruire dell'istituto del ravvedimento operoso.

SCADENZA **PRESENTAZIONE ELENCHI INTRASTAT MESE DI NOVEMBRE**		**16 dicembre 2025**
Ambito oggettivo Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie registrate o soggette a registrazione, da parte dei soggetti passivi, per i seguenti periodi: • Mese di novembre 2025	**Ambito soggettivo** Sono interessati da questo adempimento tutti gli operatori che effettuano operazioni intracomunitarie (cessioni di beni/prestazioni di servizi), ossia con soggetti passivi stabiliti in altro stato membro UE. I soggetti aderenti al regime forfettario compilano gli elenchi Intrastat con riferimento alle sole operazioni attive.	**Regime sanzionatorio/ravvedimento operoso** Risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso.

SCADENZA **VERSAMENTO ACCONTO IVA**		**27 dicembre 2025**
Ambito oggettivo I contribuenti in oggetto devono versare l'acconto Iva. Può essere calcolato utilizzando le seguenti metodologie: • Metodo storico: l'importo dovuto è determinato nella misura dell'**88% dell'eventuale debito IVA risultante dall'ultima liquidazione dell'anno 2024**. Per i contribuenti mensili si fa riferimento all'imposta dovuta nel mese di dicembre 2024, mentre per i contribuenti trimestrali occorre fare riferimento all'IVA dovuta nel quarto trimestre 2024; • Metodo analitico: in questo caso si considerano le operazioni (attive e passive) effettuate nel **periodo intercorrente dal 1° dicembre al 20 dicembre 2025** (per i contribuenti mensili), ovvero **dal 1° ottobre al 20 dicembre 2025** (per i contribuenti trimestrali). L'acconto da versare in questo caso è **pari al 100% dell'IVA** a debito derivante da tale liquidazione; • Metodo previsionale: in questo caso l'acconto è pari alla misura dell'**88%** dell'IVA che si prevede di versare per l'**ultima liquidazione periodica del 2025**, cioè per il mese di dicembre (per i contribuenti mensili) e per il quarto trimestre (per i contribuenti trimestrali).	**Ambito soggettivo** Sono obbligati a versare l'acconto IVA i contribuenti che effettuano: - liquidazioni e versamenti mensili; - liquidazioni e versamenti trimestrali. **Non sono**, invece, tenuti al versamento dell'acconto IVA: • i soggetti che hanno **avviato** l'attività nel corso del periodo 2025; • i soggetti che hanno **cessato** o cesseranno l'attività nel corso del 2024, ma in ogni caso anteriormente: a) al 1° ottobre 2025, se contribuenti trimestrali; b) al 1° dicembre 2025, se contribuenti mensili • i contribuenti mensili che, nel mese di dicembre 2024, hanno evidenziato un credito IVA di cui possono o meno aver richiesto il rimborso; • i contribuenti trimestrali se, dalla liquidazione relativa al quarto trimestre del 2024, ovvero dalla dichiarazione relativa al 2024, risultava un credito IVA; • i soggetti che prevedono di chiudere l'ultima liquidazione dell'anno in corso con un'eccedenza detraibile d'imposta; • i contribuenti trimestrali per opzione che prevedono di evidenziare un credito IVA nella dichiarazione annuale per il 2025; *[segue]*	**Regime sanzionatorio/ravvedimento operoso** È possibile fruire dell'istituto del ravvedimento operoso.

	• i contribuenti che esercitano attività di intrattenimento • i contribuenti in regime agricolo di esonero; • le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere che applicano il regime forfetario; • i contribuenti che hanno usufruito dei **regimi di vantaggio**; • i contribuenti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili ai fini IVA; • i soggetti che hanno effettuato operazioni attive esclusivamente nei confronti della Pubblica amministrazione con il meccanismo dello **split payment.**	

Il “nuovo” ravvedimento speciale

A cura di **Luca Malaman**

Per chi aderisce al concordato preventivo biennale (CPB) 2025/2026, sarà possibile accedere al ravvedimento speciale per le annualità che vanno dal 2019 al 2023, con le medesime modalità previste con la precedente versione. Gli effetti del “nuovo” ravvedimento speciale, però, vengono posticipati. Infatti sarà possibile cominciare a pagare il dovuto a decorrere dal 1° gennaio 2026 e sino a tutto il 15 marzo 2026. Quindi chi ha ricevuto o riceverà prima del pagamento dell’imposta sostitutiva o della prima rata, la notifica di un PVC, di uno schema d’atto di accertamento per l’annualità interessata, non potrà ricorrere al ravvedimento speciale.

LA BASE DI CALCOLO E LE VARIE ALIQUOTE

Per i periodi d’imposta dal 2019 al 2023 oggetto di ravvedimento speciale, l’imposta dovuta è sostitutiva delle imposte sui redditi e delle addizionali, inoltre è dovuta anche l’imposta sostitutiva dell’IRAP.

Per la maggior parte dei contribuenti, l’imposta sostitutiva si applica sulla differenza tra reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato in ciascuna annualità e l’incremento dello stesso calcolato nella misura del:

- 5% per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
- 10% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore ad 8 e inferiore a 10;
- 20% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
- 30% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
- 40% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
- 50% per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

L’aliquota da applicare alla base imponibile sopra determinata è la seguente:

Punteggio Isa ottenuto nei singoli anni oggetto di sanatoria	Aliquota imposta sostitutiva
Voto pari o superiore a 8	10%
Voto pari o maggiore di 6 ma inferiore a 8	12%
Voto inferiore a 6	15%

L’importo minimo dell’imposta sostitutiva redditi e addizionali per singola annualità è pari a 1.000 euro.

Per l’IRAP, invece, la base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e l’incremento dello stesso, applicando le medesime percentuali delle imposte dirette.

L’aliquota dell’imposta sostitutiva ai fini IRAP è pari al 3,9% (a prescindere dal punteggio ISA) e per tale tipologia d’imposta non esiste importo minimo.

E’ prevista una riduzione del 30% dell’imposta calcolata sia per le imposte dirette che per l’Irap per i periodi d’imposta 2020-21 (causa Covid) per i soggetti che hanno applicato gli Isa.

LE MODALITÀ OPERATIVE

Il ravvedimento speciale si perfeziona con il pagamento della prima od unica rata dell'imposta sostitutiva.
Non esiste pertanto un vero e proprio modello da compilare, ma solo effettuando il versamento della o delle singole annualità che si vogliono definire, mediante modello F24, si perfeziona l'adesione all'istituto.
L'opzione può essere esercitata solo in ipotesi di adesione al CPB 2025-2026 anche per una singola annualità, ma il contribuente è obbligato ad applicare il ravvedimento sia alle imposte dirette che all'IRAP.
Il "nuovo" ravvedimento speciale prevede che i versamenti si potranno effettuare, come visto in premessa, a partire dal 1° gennaio 2026 fino al 15 marzo 2026, con il numero massimo delle rate che scende a 10 (contro le 24 dello scorso anno). Nella versione precedente non era invece prevista una data di "inizio" per poter effettuare i versamenti dovuti.
In caso di pagamento rateale, occorre aggiungere gli interessi al tasso legale.
Il ravvedimento speciale si perfeziona, però, solo con il pagamento integrale di quanto dovuto in relazione alla singola annualità oggetto di sanatoria.

IL RAVVEDIMENTO SPECIALE IN CASO DI ANNUALITÀ ESCLUSE DAGLI ISA

L'istituto risulta accessibile per le annualità 2019-2023 anche in presenza di alcune cause di esclusione dagli ISA.
Si tratta nello specifico dei contribuenti interessati da:

- una delle casistiche correlate alla diffusione del COVID,
- la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività
- l'esistenza di multiattività.

Per tutti gli altri contribuenti interessati da casistiche di esclusione Isa di tipo diverso rispetto a quelle sopra citate il ravvedimento speciale non è possibile.
Per quanto riguarda il costo della sanatoria, per i contribuenti in questione si applicano delle regole particolari.
In primo luogo la base imponibile è determinata nel 25% del dato reddituale dichiarato e l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali è pari al 12,5%. Per l'IRAP la base imponibile è il 25% del valore della produzione netta dichiarata e l'imposta sostitutiva è confermata nella misura del 3,9%.
Il minimo dovuto per le dirette rimane 1.000 euro per annualità, nessun importo minimo è invece previsto ai fini Irap.

SANATORIA INIBITA

Il ravvedimento speciale non è attivabile se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione, di schemi di atto di accertamento o di atti di recupero di crediti inesistenti. Se il contribuente dovesse essere raggiunto da un semplice invito/richiesta di documentazione che poi entro il 31 dicembre 2025 non sfocia in alcuno degli atti sopra enunciati, si potrebbe procedere a perfezionare la sanatoria ravvedimento speciale, anche se come sopra evidenziato è il pagamento di tutte le rate che consente il perfezionamento dell'intera procedura sulla singola annualità.
L'opzione per il regime del ravvedimento può essere esercitata per tutti i periodi oggetto della sanatoria o solo per qualche annualità.

Il ravvedimento speciale non prevede la possibilità di sanare solo le imposte dirette o solo l'IRAP scindendo i relativi versamenti: per la singola annualità infatti vanno versati sia l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sia quella sull'IRAP.

I VANTAGGI DELLA SANATORIA

Una volta eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale, sono inibiti alcuni accertamenti del reddito d'impresa o di lavoro autonomo in particolare gli accertamenti analitici, analitico-induttivi o presuntivi e induttivi puri relativi al reddito d'impresa o di lavoro autonomo ai fini delle imposte dirette. Ai fini Iva si tratta degli accertamenti presuntivi. Rimangono possibili, inoltre, gli accertamenti analitici ai fini Iva di cui all'articolo 54, comma 1, del D.P.R. 633/1972, basati sulla rettifica della dichiarazione annuale Iva da cui risulti un'imposta inferiore a quella dovuta o un'eccedenza detraibile/rimborsabile superiore a quella spettante.
Ribadiamo la copertura vale solo se viene eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale.

DECADENZA DELL'ADESIONE

Il ravvedimento speciale decade al ricorrere delle seguenti casistiche:

a) intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale;
b) applicazione nei confronti dei contribuenti di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ad eccezione di alcune fattispecie (articoli 4, 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater*, comma 1, D.Lgs. n. 74/2000, art. 2621 c.c. e articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter* 1 c.p.), commessi nel corso degli anni di imposta dal 2018 al 2022;
c) mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione;
d) la copertura sulle rettifiche dei redditi non vale se sussiste una dichiarazione infedele della causa di esclusione *ex* Covid o per non regolare svolgimento dell'attività.

CPB 2025-2026: TERMINI ACCERTAMENTO PROROGATI

I termini di decadenza per gli accertamenti in scadenza al 31 dicembre 2025 sono stati prorogati al 31 dicembre 2026 per coloro che aderiscono al CPB 2025/2026 entro il prossimo 30 settembre. Va poi ulteriormente tenuto presente che, per quanto prevede la disciplina del nuovo "ravvedimento speciale", i termini di accertamento relativi alle eventuali annualità che saranno oggetto della sanatoria, saranno ulteriormente prorogati al 31.12.2028.
Come è già stato segnalato la peculiarità della nuova edizione del ravvedimento speciale, riservato a coloro che aderiscono al CPB 2025/2026, è quella che l'adesione alla sanatoria sarà possibile solo a partire dal prossimo 1 gennaio 2026 fino al 15 marzo 2026. Solo in questo periodo sarà possibile, quindi, effettuare i versamenti necessari per bloccare l'effetto di possibili accertamenti fiscali sulle annualità "sanabili" che sono quelle che vanno dal 2019 al 2023. Per chi aderirà al ravvedimento speciale non potranno essere effettuate le rettifiche del reddito d'impresa o lavoro autonomo viste in precedenza.

Polizza catastrofale: la normativa anche in vista della scadenza per le medie imprese

A cura di **Luca Recchia**

Dal 2024 tutte le imprese devono stipulare una polizza contro eventi catastrofali. Le scadenze variano: grandi imprese entro il 30 giugno 2025, medie entro il 1° ottobre 2025, piccole e micro entro il 31 dicembre 2025. La mancata polizza non comporta multe, ma l'esclusione da agevolazioni e contributi pubblici. La copertura riguarda danni a terreni, fabbricati, impianti e attrezzature, con esclusione di veicoli, imprese agricole e immobili abusivi.

INTRODUZIONE

La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto **l'obbligo** per tutte le imprese con sede legale nel territorio dello Stato e iscritte al Registro imprese di sottoscrivere **polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da eventi catastrofici e calamità naturali.**

La **copertura assicurativa obbligatoria contro eventi catastrofali (Cat Nat)** nasce per consentire alle imprese di affrontare situazioni emergenziali, limitando la dipendenza dagli aiuti pubblici.

La scadenza, inizialmente fissata al 31 dicembre 2024, è stata prorogata al 31 marzo 2025 dal decreto Milleproroghe (D.L. n. 207/2024) e successivamente dal D.L. n. 39/2025 (convertito in legge il 21 maggio 2025), che ha introdotto scadenze differenziate in base ai limiti dimensionali delle imprese:

- **grandi imprese**: obbligo di sottoscrizione entro la data del **31 marzo 2025**, con la previsione di un periodo transitorio di 90 giorni (ossia sino alla data del 30 giugno2025) per consentire alle aziende prive di contratto di adeguarsi all'obbligo, mantenendo comunque l'accesso a eventuali incentivi o contributi;
- **medie imprese**: termine fissato al **1° ottobre 2025**;
- **piccole e microimprese**: obbligo posticipato al **31 dicembre 2025**.

AMBITO SOGGETTIVO

La stipula della polizza assicurativa riguarda i seguenti soggetti:

- tutte le imprese con sede legale in Italia iscritte al Registro delle Imprese;
- le imprese con sede legale all'estero ma presenti con organizzazione stabile sul territorio nazionale iscritte al Registro Imprese.

Sono quindi incluse:

- le imprese individuali;
- le società di persone;
- le società a responsabilità limitata.

La polizza catastrofale quindi è obbligatoria per chiunque sia iscritto al Registro imprese: dalle **attività commerciali,** sino a **società di qualsiasi tipo**, incluse le società tra professionisti.
Sono invece esclusi **i professionisti non organizzati in società, con studi individuali e associati** che non sono iscritti al Registro imprese. La normativa, inoltre, non menziona il REA (Repertorio Economico Amministrativo) in relazione all'obbligo assicurativo. Pertanto, rileva esclusivamente l'iscrizione nel Registro delle Imprese.
Sono escluse dall'obbligo:

- le **imprese agricole** (ex all'art. 2135 del codice civile) cui si applica la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità;
- le imprese i cui beni immobili risultino gravati da **abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste**, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

Destinatarie dell'obbligo sono anche le imprese che detengono i beni a titolo diverso dalla proprietà (leasing, locazione, comodato), a meno che l'assicurazione non sia stata già sottoscritta dal proprietario.

AMBITO OGGETTIVO

La polizza assicurativa riguarda le immobilizzazioni "a qualsiasi titolo impiegate", **i beni di cui all'articolo 2424**, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile. Le polizze includono la copertura per i seguenti beni:

- **terreni**: fondi o loro parti, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla loro conformazione o posizione;
- **fabbricati**: l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, opere di fondazione o interrate, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;
- **impianti e macchinari**: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata;
- **attrezzature industriali e commerciali**: impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A, macchinari, attrezzature, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato.

L'obbligo non riguarda i **veicoli** a qualsiasi titolo detenuti dall'impresa. Nella definizione di "impianti e macchinari", infatti, non sono i citati i veicoli iscritti al Pra, ove non assistiti da copertura assicurativa avverso i danni causati dagli eventi catastrofali.
Come chiarito anche dall'ANIA, le imprese edili dovranno comunque assicurare i beni strumentali all'esercizio dell'attività imprenditoriale, qualora non beneficino di coperture specifiche per il cantiere.
Per quanto concerne **i beni immobili in costruzione**, secondo l'interpretazione fornita dal Ministero delle Impre-

se e del made in Italy, non sono soggetti all'obbligo assicurativo, in quanto sono iscritti all'articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numero 5).
Come chiarito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, se un imprenditore svolge la propria attività all'interno della propria abitazione, l'obbligo assicurativo si applica unicamente alla porzione dell'edificio destinata all'esercizio dell'attività d'impresa.
La polizza assicurativa non copre:

- i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
- i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Caso particolare - Assicurazione per i beni non di proprietà dell'impresa
Come sopra evidenziato, l'imprenditore deve assicurare **tutti i beni impiegati nell'esercizio dell'impresa** e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all'art. 2424 c.c..
Si segnala che il riferimento all'art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, deve essere inteso come un rinvio ai beni ivi elencati, ai fini della loro identificazione. L'imprenditore, dunque, deve assicurare tutti i beni impiegati nell'esercizio dell'impresa e rientranti nelle voci citate, anche se sugli stessi l'impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.

Come precisato dal D.L. n. 39/2025, qualora l'imprenditore assicuri beni di proprietà di terzi impiegati nella propria attività di impresa e non già assistiti da analoga copertura assicurativa, provvedendo a comunicare al proprietario dei beni l'avvenuta stipulazione della polizza, l'indennizzo spettante è corrisposto al proprietario del bene.

TERMINE PER LA STIPULA DELLE POLIZZE

Con le modifiche apportate dal D.L. 31 marzo 2025, n. 39, il termine entro il quale è necessario assicurarsi, si differenzia ora in base alle dimensioni dell'impresa:

- 31 marzo 2025 per le grandi imprese;
- 1° ottobre 2025 per le medie imprese;
- 31 dicembre 2025 per le piccole e micro imprese.

Durante la conversione in legge del decreto, il criterio per definire la tipologia di impresa media, piccola o micro è stato modificato rispetto alla versione iniziale del decreto.

Facciamo un riepilogo.
Micro-impresa
Personale occupato: meno di 10 dipendenti **e**
Fatturato annuo inferiore o uguale a 2 milioni di Euro, **oppure** totale di bilancio minore o uguale a 2 milioni di Euro.
Termine per la polizza CAT NAT: entro il 31 dicembre 2025
Esempio - Una Newco con 6 dipendenti e fatturato 1,5 milioni di Euro rientra tra le micro-imprese e dovrà stipulare la polizza entro il 31 dicembre 2025.

Piccola impresa
Personale occupato: meno di 50 dipendenti **e**
Fatturato annuo inferiore o uguale a 10 milioni di Euro **oppure** totale di bilancio minore o uguale a 10 milioni di Euro.
Termine per la polizza CAT NAT: entro il 31 dicembre 2025
Esempio - Un'impresa artigiana con 25 dipendenti e totale bilancio di 9 milioni di Euro è piccola impresa e dovrà stipulare la polizza entro il giorno 31 dicembre 2025.

Media impresa
Personale occupato: meno di 250 dipendenti **e**
Fatturato annuo inferiore o uguale a Euro 50 milioni **oppure** totale di bilancio inferiore o uguale a 43 milioni di Euro.
Termine per la polizza CAT NAT: entro il 1° ottobre 2025
Esempio – Un'impresa di logistica con 160 dipendenti e fatturato di 40 milioni di Euro è media impresa e deve adeguarsi entro il giorno 1° ottobre 2025.

Grande impresa
Personale occupato: 250 dipendenti o più **e**
Fatturato annuo maggiore di 50 milioni di Euro e totale di bilancio superiore a 43 milioni di Euro.
Termine per la polizza CAT NAT: entro il 30 giugno 2025
Esempio – Un'industria siderurgica con 280 dipendenti e fatturato di 100 milioni di Euro è grande impresa e doveva stipulare la polizza entro il giorno 30 giugno 2025.

Riassumendo, le soglie dimensionali si basano su due criteri (dipendenti e valori economici) e determinano le seguenti scadenze per l'obbligo assicurativo a seconda dei suddetti parametri:

- Grandi imprese: 30 giugno 2025 (già trascorso)
- Medie imprese: 1° ottobre 2025
- Piccole e micro imprese: 31 dicembre 2025

Il Ministero, con un avviso pubblicato il 5 agosto 2025 sul proprio sito istituzionale, ha chiarito che il provvedimento riguarda i soli strumenti agevolativi di competenza della Direzione Generale disciplinati da decreti adottati dal solo Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

REGIME "SANZIONATORIO"

La mancata stipula delle suddette polizze non comporta sanzioni pecuniarie, ma determina l'esclusione automatica dell'impresa da contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche - incluse le misure straordinarie in caso di calamità - poiché l'inadempienza è rilevante ai fini dell'erogazione degli incentivi.
In sostanza, la copertura diventa obbligatoria anche per accedere all'agevolazione del Fondo di Garanzia per le PMI: ricordiamo che essa riduce il rischio per banche e confidi garantendo sino all'80% dei finanziamenti finalizzati a investimenti e, in genere, il 50–60% nei casi di finanziamenti per fini di liquidità. La garanzia del Fondo PMI è fondamentale per il canale bancario, in mancanza l'impresa è costretta a rivolgersi al mercato tradizionale a condizioni spesso peggiori: attenzione, il Fondo non sostituisce il credito, ma ne facilita l'accesso.

EVENTI INDENNIZZABILI

Oggetto della copertura assicurativa sono **i danni alle immobilizzazioni materiali,** direttamente cagionati dai seguenti eventi:

- frane (sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione);
- alluvioni, inondazioni ed esondazioni;
- eventi sismici, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo evento, che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro.

Il D.L. n. 84/2025: le novità fiscali del decreto estivo

A cura di **Stefano Rossetti**

Il D.L. n. 84/2025 ha apportato una serie di novità in tutti i comparti impositivi. Per ciò che riguarda il reddito d'impresa, la principale novità consiste nella semplificazione della disciplina della deducibilità delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della L. n. 21/1992.
Tale materia era stata già oggetto di intervento da parte della Legge di Bilancio 2025, tuttavia erano subito sorte delle criticità applicative che il D.L. n. 84/2025 ha risolto.
Tra le altre novità introdotte dal D.L. n. 84/2025 si segnala la rinnovata possibilità offerta ai contribuenti che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale 2025-2026, nell'ottica di incentivarne le adesioni, di avvalersi del c.d. regime del ravvedimento per le annualità 2019-2023 e la ridefinizione del principio di omnicomprensitività nell'ambito del reddito di lavoro autonomo.
Sul versante dell'imposizione indiretta le principali novità riguardano l'estensione del meccanismo del reverse charge alle prestazioni di servizi rese nel settore della logistica e l'esclusione dalla disciplina dello split payment delle operazioni effettuate nei confronti delle società quotate in borsa.
Nel presente contributo verrà effettuata una panoramica delle principali misure contenute nel D.L. n. 84/2025.

PREMESSA

Il D.L. n. 84/2025 è stato convertito per il tramite della L. n. 108/2025 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° agosto 2025.

Il testo, nella sua versione definitiva, contiene una molteplicità di previsioni attinenti diversi comparti impositivi. Tra le misure principali si annovera:

- l'obbligo di tracciabilità per gli esercenti arti e professioni delle spese di rappresentanza e per omaggi;
- la ridefinizione del principio di omnicomprensività nell'ambito del reddito di lavoro autonomo;
- le modifiche apportate alla disciplina della deducibilità delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuato mediante autoservizi pubblici non di linea *ex* articolo 1 della legge n. 21/1992, già oggetto di revisione da parte della Legge di Bilancio 2025. Le novità introdotte dal D.L. n. 84/2025 riguardano sia l'ambito del reddito di lavoro autonomo sia l'ambito del reddito d'impresa;
- l'introduzione del regime del ravvedimento, relativamente alle annualità 2019-2023, per i contribuenti che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale 2025-2026;
- l'interpretazione autentica delle disposizioni contenute nelle lettere a) e h) del comma 1 dell'articolo 67 del Tuir;
- la modifica della disciplina delle *Controlled Foreign Companies* (CFC) e del riporto delle perdite fiscali;
- le novità in tema di tributi locali e IVA.

- Nell'ambito del presente contributo analizzeremo le misure sopra riportate.

MODIFICHE APPORTATE ALLA DISCIPLINA DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

Le novità che il D.L. n. 84/2025 ha apportato in materia di reddito di lavoro autonomo riguardano:

- la ridefinizione del principio di omnicomprensività, secondo cui:
  - le plusvalenze da cessione di partecipazioni in associazioni professionali e STP generano redditi diversi (non di lavoro autonomo);
  - gli interessi attivi percepiti nell'ambito dell'attività artistica o professionale generano redditi di capitale (non di lavoro autonomo).
- la deducibilità delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuato mediante autoservizi pubblici non di linea *ex* articolo 1 della L. n. 21/1992. La deducibilità di queste spese è ammessa solo se il sostenimento avviene con mezzi di pagamento tracciati;
- le spese di rappresentanza sono deducibili solo se sostenute in maniera tracciata.
- Queste tematiche sono state oggetto di approfondimento in un precedente numero di questa rivista.

MODIFICHE APPORTATE ALLA DEDUCIBILITA' DELLE SPESE DI VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO

L'articolo 95 del Tuir disciplina la deducibilità delle spese sostenute dall'impresa in relazione ai lavoratori dipendenti. In questo contesto, il D.L. n. 84/2025 ha modificato il comma 3-*bis* (precedentemente introdotto dalle legge di bilancio 2025), secondo cui, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (2025 per i soggetti solari), *"le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute nel territorio dello Stato per le trasferte dei dipendenti [...], sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241"*. In sostanza, il D.L. n. 84/2025 ha modificato il comma 3-*bis* dell'articolo 95 del Tuir al fine di:

- delimitare l'ambito territoriale della disposizione alle sole spese sostenute nel territorio dello Stato;
- eliminare il riferimento alle spese sostenute per le prestazioni di servizi commissionate ai lavoratori autonomi, il quale, per ragioni di coordinamento normativo, è stato spostato nell'ambito dell'articolo 109 del Tuir, infatti il nuovo comma 5-*ter* dispone che *"le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute nel territorio dello Stato per le prestazioni di servizi commissionate ai lavoratori autonomi, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sono deducibili alle condizioni di cui al comma 5-bis".*

Inoltre, nell'ambito dell'articolo 109 del Tuir è stata introdotta una misura di carattere generale secondo cui *"le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute nel territorio dello Stato, nonché' i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241"* (articolo 109, comma 5-*bis* del Tuir).

Le predette disposizioni, dunque, regolano la deducibilità di spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto effet-

tuato mediante autoservizi pubblici non di linea *ex* articolo 1 della legge n. 21/1992[1] che vengono sostenute in relazione a tre distinte fattispecie:

- trasferte dei dipendenti dell'impresa (articolo 95, comma 3-*bis* del Tuir);
- esigenze proprie dell'impresa (articolo 109, comma 5-*bis* del Tuir);
- prestazione commissionate a lavoratori autonomi (articolo 109, comma 5-*ter* del Tuir).
- La deducibilità delle spese sopra citate è subordinata al rispetto di due condizioni, ovvero:
- il pagamento con mezzi tracciabili;
- il sostenimento nell'ambito del territorio dello Stato.

Da quanto sopra ne deriva che:

- le spese per servizi **diversi** dal vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuato mediante autoservizi pubblici non di linea *ex* articolo 1 della legge n. 21/1992 sono deducibili anche se il pagamento avviene in contanti (ciò indipendentemente dalla tipologia di spesa: trasferta dei dipendenti, esigenze dell'impresa o relative a prestazioni commissionate a lavoratori autonomi). Si pensi, ad esempio, alle spese relative al parcheggio del veicolo o alle spese relative al biglietto per il servizio di trasporto pubblico;
- le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuato mediante autoservizi pubblici non di linea *ex* articolo 1 della legge n. 21/1992, a prescindere dalla tipologia, sostenute **fuori dal territorio dello Stato** sono deducibili secondo le regole generali anche se il pagamento avviene con mezzi diversi da quelli tracciabili.

Il sostenimento delle spese sopra citate con modalità tracciate rappresenta, dunque, un prerequisito per poterle portare in deduzione dal reddito, infatti, all'atto pratico l'importo effettivamente deducibile si determina applicando i limiti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 95 del Tuir.

In particolare, i rimborsi analiticamente liquidati e corrisposti a dipendenti e collaboratori in occasione di trasferte sono deducibili nel limite di:

- 180,76 euro al giorno, per le trasferte effettuate in Italia;
- 258,23 euro al giorno, per le trasferte effettuate all'estero.

Se la trasferta avviene all'interno del comune in cui si trova la sede di lavoro la deducibilità è ammessa nel limite del 75% della spesa sostenuta[2].

Nell'ipotesi in cui, invece, le spese di trasferta dovessero essere rimborsate in base al sistema misto, la deducibilità in capo all'impresa sarebbe integrale[3].

Le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuato mediante autoservizi pubblici non di linea *ex* articolo 1 della legge n. 21/1992 oggetto di rimborso ai lavoratori autonomi sono deducibili senza limiti di importo, mentre se sostenute per le esigenze proprie dell'impresa sono deducibili nel limite del 75% della spesa sostenuta.

Quanto sopra viene sintetizzato nella tabella sottostante:

---

1 Ai sensi dell'articolo 1 della L. n. 21/1992 sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. Pertanto, possono essere considerati autoservizi pubblici non di linea:
   - il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
   - il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, velocipede, natante e veicoli a trazione animale.

2 Parte della dottrina ritiene che per tali spese non operino le limitazioni relative alla modalità di pagamento; pertanto, esse sono deducibili a prescindere dalla tipologia di pagamento (vedasi G. Gavelli F. Giommoni, *"Tracciabilità delle spese per le trasferte e di rappresentanza"*, in *Il fisco* n. 6/2025). Altra parte della dottrina, invece è di parere opposto: tali spese sono investite dalla novella normativa *ex* D.L. n. 84/2025 e di conseguenza la deducibilità è subordinata al pagamento tracciato (vedasi N. Forte *"Allargato l'obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza*", in Il fisco, n. 45/2024).

3 Circolare Ministeriale n. 188/E/1998.

FATTISPECIE	TRATTAMENTO FISCALE
spese diverse da quelle di vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuato mediante autoservizi pubblici non di linea *ex* articolo 1 della legge n. 21/1992	deducibili secondo le regole generali indipendentemente dalla modalità di pagamento
spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuato mediante autoservizi pubblici non di linea *ex* articolo 1 della legge n. 21/1992 sostenute in Italia in maniera non tracciata	indeducibili
spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuato mediante autoservizi pubblici non di linea *ex* articolo 1 della legge n. 21/1992 **sostenute in Italia in maniera tracciata ovvero all'estero sia in maniera tracciata sia in maniera non tracciata**	spese di trasferta dei dipendenti fuori comune deducibili nel: • limite di 180,76 euro al giorno, per le trasferte effettuate in Italia; • limite di 258,23 euro al giorno, per le trasferte effettuate all'estero.
	spese di trasferta dei dipendenti entro i confini comunali e in relazione a quelle sostenute per esigenze proprie dell'impresa, deducibili nella misura del 75% dell'ammontare.
	spese rimborsate a lavoratori autonomi, deducibili per l'intero ammontare

REGIME DEL RAVVEDIMENTO PER IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2025-2026

ASPETTI GENERALI E AMBITO SOGGETTIVO

In sede di prima applicazione del Concordato Preventivo Biennale (D.Lgs. n. 13/2024), il legislatore, al fine di incentivarne l'adesione, aveva previsto la possibilità per i contribuenti di aderire ad uno speciale regime "del ravvedimento" per i periodi d'imposta 2019 – 2022.

In sostanza, si trattava di una procedura finalizzata ad evitare che l'Amministrazione finanziaria possa effettuare i controlli analitici[4] sul reddito d'impresa[5] (o di lavoro autonomo) a fronte del pagamento di un'imposta sostitutiva, per ciascuna annualità, commisurata al giudizio ISA.

Tale possibilità viene confermata anche per i contribuenti che intendono aderire al Concordato Preventivo Biennale (2025-2026), infatti in sede di conversione del D.L. n. 84/2025 è stata prevista la possibilità di avvalersi del regime del ravvedimento 2019-2023 ai contribuenti che congiuntamente:

- applicano gli ISA;
- aderiscono alla proposta di concordato entro il 30 settembre 2025 (ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta per i soggetti non solari).

L'argomento verrà trattato più diffusamente in un contributo di prossima pubblicazione.

---

4 Controlli *ex* articolo 39 del D.P.R. n. 600/1973.

5 La copertura opera anche ai fini dell'IRAP, mentre ai fini dell'IVA sono inibite solo le verifiche analitiche induttive e induttive *ex* articolo 54, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972.

PRESENTAZIONE TARDIVA DELLE DICHIARAZIONI FISCALI

L'articolo 12 del D.L. n. 84/2025 introduce una disposizione volta a rendere tempestive *ex post* le dichiarazioni dei redditi e IRAP relative al periodo d'imposta 2023 presentate entro l'8 novembre 2025.
Originariamente il termine di presentazione di tali dichiarazioni era fissato nel 31 ottobre 2024 (ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. n. 322/1998).
Alla luce di quanto sopra, dunque, se l'invio della dichiarazione è avvenuto entro l'8 novembre 2025 non sono dovute le sanzioni per la tardività. Se il contribuente dovesse aver ravveduto la sanzione per la tardività dell'invio, non sarebbe previsto il rimborso delle sanzioni.
Il maggior termine, tuttavia, non è rilevante ai fini dell'adesione al Concordato Preventivo Biennale per il biennio 2024-2025.

NOVITÀ IN MATERIA DI REDDITI DIVERSI IMMOBILIARI

L'articolo 1, comma 1-*bis* del D.L. n. 84/2025 introduce una norma di interpretazione autentica dell'articolo 67, comma 1 del Tuir in tema di tassazione dei redditi derivanti da cessione/costituzione di diritti reali immobiliari.
Tale disposizione interpretativa si è resa necessaria, in quanto non era chiaro l'ambito applicativo delle novità introdotte con la legge di bilancio 2024 (L. n. 213/2023).
L'articolo 1, comma 92 della legge di bilancio 2024 aveva previsto un diverso regime di tassazione per le cessioni dei diritti reali di godimento su beni immobili rispetto alla loro costituzione.
In particolare, è stato previsto che:

- la plusvalenza derivante dalla cessione di un diritto reale gravante su un bene immobile rappresenta un reddito diverso ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera b) del Tuir. Ciò significa, in termini pratici, che il trattamento fiscale di tale plusvalenza è identico a quello applicabile alle plusvalenze derivanti dalla cessione di un bene immobile. Conseguentemente a quanto sopra, pertanto, tali cessioni possono generare plusvalenze imponibili solo se la cessione avviene nel primo quinquennio di possesso (salvo che l'immobile non sia stato adibito ad abitazione principale del contribuente o dei suoi familiari per la maggior parte del quinquennio ovvero se sia pervenuto per successione) o se oggetto di cessione è un terreno edificabile. La plusvalenza, pari alla differenza tra il corrispettivo incassato e le spese sostenute per la costituzione del diritto reale di godimento, viene assoggettata a tassazione progressiva, salvo opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva pari al 26%;
- la plusvalenza derivante dalla costituzione di un diritto reale di godimento, invece, rappresenta sempre un reddito diverso, ma riconducibile all'articolo 67, comma 1, lettera h) del Tuir. In termini strettamente pratici ciò significa che la plusvalenza, calcolata come differenza tra l'importo incassato e le spese necessarie per la produzione del reddito, deve essere assoggettata a tassazione progressiva senza poter optare per l'imposta sostitutiva del 26%.

In questo contesto si è reso necessario l'intervento chiarificatore del legislatore al fine di distinguere la fattispecie della "cessione" da quella "della costituzione" del diritto reale di godimento.
Pertanto, con la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-*bis* del D.L. n. 84/2025 è stato previsto che, se:

- il diritto reale oggetto del negozio cessa totalmente, si rientra nella fattispecie della "cessione" e quindi si applica l'articolo 67, comma 1, lettera b) del Tuir;
- il diritto reale sul bene immobile oggetto di negozio persiste in capo al disponente, si rientra nella fattispecie della "costituzione" e, pertanto, si applica l'articolo 67, comma 1, lettera h) del Tuir.

L'interpretazione fornita dal legislatore con l'articolo 1, comma 1-*bis* del D.L. n. 84/2025 retroagisce al 1° gennaio 2024.

MODIFICHE AL REGIME CFC *(CONTROLLED FOREIGN COMPANIES)*

L'articolo 4 del D.L. n. 84/2025 modifica l'articolo 167 del TUIR che si occupa di Controlled Foreign Companies.
In particolare, le modifiche riguardano:

- il comma 4-*bis* dell'articolo 167 del Tuir, il quale si occupa di disciplinare il criterio in base al quale l'imposta minima nazionale equivalente deve essere presa in considerazione ai fini del calcolo della tassazione nello stato estero in cui la controllata è residente;
- il comma 4-*ter* dell'articolo 167 del Tuir, il quale prevede la possibilità di esercitare l'opzione per la verifica del reddito effettivo con il pagamento del 15% sull'utile delle società estere controllate;
- il comma 9 dell'articolo 167 del Tuir, al fine di disciplinare la detraibilità dall'IRES dovuta dalla controllante dell'importo della QDMTT allocata alla CFC.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE PERDITE FISCALI

L'articolo 2 del D.L. n. 84/2025 modifica l'articolo 84 del Tuir che detta le previsioni in materia di scomputo e riporto delle perdite fiscali.
In particolare, viene prevista:

- la rettifica dei criteri di determinazione delle perdite riportabili nel caso in cui siano stati effettuati versamenti e conferimenti negli ultimi 24 mesi;
- l'estensione dei limiti al riporto delle perdite alle società destinatarie di conferimenti d'azienda.

ALIQUOTE IMU PER IL 2025

L'articolo 6 del D.L. n. 84/2025 proroga dal 28 febbraio 2025 al 15 settembre 2025 il termine entro cui i Comuni devono adottare le delibere di approvazione delle aliquote per la liquidazione dell'IMU per il periodo d'imposta 2025.
Si possono avvalere del termine del 15 settembre 2025 i Comuni che entro il 28 febbraio 2025:

- non avevano adempiuto per il tramite della specifica applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune, di elaborare il prospetto delle aliquote;
- non avevano adottato la delibera per la determinazione delle aliquote IMU senza l'ausilio della specifica applicazione.

Restano, invece, valide le delibere di approvazione del prospetto adottate mediante specifica applicazione tra il 1° marzo 2025 e il 18 giugno 2025 (data di entrata in vigore del D.L. n. 84/2025).

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

Il D.L. n. 84/2025 apporta una serie di novità fiscali anche in materia di IVA, in particolare:

- viene modificata la disciplina del reverse charge interno applicabile alle prestazioni di servizi rese nel settore della logistica. La principale modifica riguarda l'estensione dell'ambito applicativo dell'inversione contabile in tale settore; infatti, viene prevista l'eliminazione della condizione che limitava all'applicazione del reverse charge ai soli contratti o rapporti negoziali caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. Inoltre, viene previsto che la disciplina dell'inversione contabile si rende applicabile anche alle prestazioni di servizi rese dalle agenzie per il lavoro *ex* articolo 4 del D.Lgs. n. 276/2003.
- viene prevista l'esclusione dal meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. "split payment") delle operazioni effettuate in favore delle società quotate nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana a decorrere dal 1° luglio 2025. Tale novità si applica alle operazioni effettuate, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 633/1972, a decorrere dal 1° luglio 2025.

conet volor simus adiorru mquiae si doluptur?

Catatio rerunt ipsande molupta eptiost rehente parum que rem litatec tenihillor aut que nitaspe rferum hilib

Bonus fiscali in edilizia: ultimi mesi per ottimizzare il 2025 alla luce delle nuove regole

A cura di **Cristoforo Florio**

Con la circolare n. 8/E dello scorso 19 giugno 2025 l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti relativamente alle disposizioni dettate dalla Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024) in tema di bonus fiscali spettanti a fronte di interventi di riqualificazione edilizia, sismica o energetica dei fabbricati nonché del c.d. *superbonus*, che – a partire dall'anno 2025 – sono stati drasticamente ridotti, con una serie di modifiche valevoli anche per il 2026 e il 2027, che impongono alcune valutazioni da effettuare nei prossimi mesi, durante i quali esiste ancora la possibilità di ottenere qualche vantaggio fiscale rispetto alle detrazioni fiscali in edilizia attualmente già previste in diminuzione per il prossimo anno e per il 2027.

LA NORMATIVA IN VIGORE DAL 2025

Sul piano normativo, le detrazioni fiscali connesse all'effettuazione di interventi di riqualificazione edilizia, sismica e/o energetica sono state riformulate dall'articolo 1, commi 54, 55 e 56 della Legge n. 207/2024 (c.d. Legge di Bilancio 2025), in vigore dallo scorso 1° gennaio 2025.

In particolare, la nuova disciplina è andata a modificare le regole sugli incentivi fiscali spettanti a fronte di interventi di recupero del patrimonio edilizio, di *ecobonus*, di *sismabonus* e *superbonus*, rimodulando i termini di fruizione di tali agevolazioni e le aliquote di detrazione, con alcune differenziazioni laddove la spesa si riferisca ad un intervento eseguito sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

Le norme interessate dalle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2025 sono contenute nei seguenti articoli di legge:

- articoli 16-*bis* del d.P.R. n. 917/86 e 16 del D.L. n. 63/2013 (interventi di recupero del patrimonio edilizio e *bonus* mobili);
- articolo 14 del D.L. n. 63/2013 (interventi di riqualificazione energetica);
- articolo 119 del D.L. n. 34/2020 (*superbonus*).

LA NOZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE

Come sarà meglio evidenziato nel prosieguo ed anticipato nel precedente paragrafo 1, il Legislatore della Legge di Bilancio ha differenziato le aliquote di detrazioni fiscali spettanti a fronte del sostenimento di spese per inter-

venti di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica, miglioramento sismico e *superbonus*, a seconda che detti interventi siano eseguiti o meno sull'abitazione principale.

In particolare, laddove l'intervento venga eseguito su un immobile adibito ad abitazione principale, la detrazione fiscale viene applicata in misura più elevata per gli anni 2025 e 2026.

A tal fine, quindi, risulta preliminarmente opportuno chiarire la nozione tributaria di "abitazione principale", onde facilitare la comprensione di quanto sarà illustrato nei successivi paragrafi del presente contributo.

Come specificato dalla circolare n. 8/2025 in commento, ai fini dell'individuazione del concetto di "abitazione principale" occorre rifarsi a quanto previsto dal comma 3-*bis* dell'articolo 10 del d.P.R: n. 917/86, secondo il quale *"(…) per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente (…)".*

Rientra dunque nella nozione di "abitazione principale" anche l'unità immobiliare adibita a dimora abituale di un familiare del contribuente (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del d.P.R. n. 917/86).

Sul punto l'Agenzia delle Entrate, con la circolare in commento, ha tuttavia chiarito che, nell'ipotesi in cui sia teoricamente possibile effettuare la scelta in relazione a due immobili, uno adibito a propria dimora abituale e un altro adibito a dimora abituale di un proprio familiare, occorre far riferimento esclusivamente all'immobile adibito a dimora abituale del titolare dell'immobile, a nulla rilevando che il secondo immobile sia adibito a dimora abituale di un familiare.

Peraltro, è opportuno evidenziare che l'agevolazione fiscale "potenziata" spetta anche nel caso in cui gli interventi siano realizzati su pertinenze o su aree pertinenziali, già dotate del vincolo di pertinenzialità con l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche se realizzati soltanto sulle pertinenze in questione.

Un chiarimento molto importante fornito dalla circolare n. 8/2025 è quello concernente il momento di destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale; infatti, il dato normativo non aveva chiarito se, ai fini dell'applicazione dell'aliquota di detrazione fiscale maggiorata, la destinazione ad abitazione principale dovesse risultare sin dal momento dell'inizio dei lavori o anche successivamente all'ultimazione degli stessi.

In analogia con quanto era già stato chiarito in tema di *superbonus* con la circolare n. 13/E del 2023, paragrafo 1.1.3, l'Amministrazione finanziaria ha specificato – quale regola generale – che, qualora l'unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all'inizio dei lavori, la maggiorazione spetti per le spese sostenute per i predetti interventi a condizione che il medesimo immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori, fermo restando che il contribuente deve detenere un diritto reale sull'immobile sin dall'inizio dei lavori.

Per quel che concerne, invece, i *bonus* fiscali spettanti in relazione all'acquisto di unità immobiliari agevolate, quali ad esempio il *sismabonus* acquisti di cui al comma 1-*septies* dell'articolo 16 del D.L. n. 63/2013 o il *bonus* per l'acquisto di unità immobiliari abitative facenti parte di fabbricati interessati da interventi di ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo di cui al comma 3 dell'articolo 16-*bis* del d.P.R. n. 917/86, l'Agenzia ha precisato, in linea con quanto aveva indicato la guida pratica alle agevolazioni fiscali 2025 pubblicata dal Notariato, che la detrazione fiscale maggiorata spetti a condizione che l'acquirente adibisca l'immobile ad abitazione principale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui fruisce per la prima volta della detrazione.

Ad esempio, laddove l'acquirente abbia usufruito del *sismabonus* acquisti con rogito notarile di trasferimento della proprietà datato 30 giugno 2025, questi potrà usufruire della detrazione fiscale potenziata spettante per tale tipologia di acquisto laddove adibisca ad abitazione principale l'immobile entro il 31 ottobre 2026.

La circolare n. 8/2025 chiarisce, altresì, che ai fini della fruizione dell'aliquota maggiorata per la detrazione per

l'acquisto o la costruzione di *box* o posti auto pertinenziali, ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 917/86, l'acquirente deve adibire ad abitazione principale l'immobile di cui il *box* o il posto auto costituisce pertinenza entro il suddetto termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui fruisce per la prima volta della detrazione.

Da ultimo, un importante chiarimento è arrivato dall'Agenzia anche in relazione agli interventi agevolati che riguardino le parti comuni degli edifici, anche in condomini minimi o negli interi edifici di un unico proprietario.

In queste fattispecie, infatti, non era chiaro se potesse applicarsi un'aliquota di detrazione agevolata, in considerazione del fatto che l'intervento era eseguito sulle parti comuni di un edificio e non sul singolo immobile eventualmente adibito ad abitazione principale.

Sul punto la circolare n. 8/2025 ha chiarito che l'aliquota maggiorata possa essere applicata alla quota di spese imputata al singolo condomino, ammessa alla detrazione nel rispetto degli altri requisiti previsti dalla norma, se il medesimo è proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale.

In analogia con quanto chiarito in relazione alle singole unità immobiliari, tali circostanze devono essere verificate all'inizio dei lavori, per quanto attiene alla titolarità dell'immobile, e al termine dei lavori, per ciò che concerne la destinazione dell'immobile ad abitazione principale.

Resta fermo che, per le spese imputate agli altri condòmini, non titolari di diritto di proprietà o diritto reale di godimento, ovvero, anche se titolari dei predetti diritti, che non abbiano adibito l'immobile ad abitazione principale, sarà possibile fruire delle detrazioni spettanti con le aliquote non maggiorate.

Da ultimo, è importante evidenziare un'ulteriore precisazione della circolare n. 8/2025: qualora siano rispettati i requisiti per accedere alla maggiorazione dell'aliquota di detrazione per gli interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, l'Agenzia ha precisato che, se nel corso dei successivi periodi d'imposta di fruizione della detrazione l'immobile non venisse più destinato ad abitazione principale, il contribuente potrà comunque continuare a beneficiare dell'aliquota di detrazione fiscale maggiorata.

ECOBONUS: LE REGOLE PER IL 2025 ED IL BIENNIO 2026-27

L'articolo 1, comma 55, lettera a), della Legge di Bilancio 2025 ha aggiunto all'articolo 14 del D.L. n. 63/2013 un ulteriore comma (3-*quinquies*) con il quale sono state:

1. prorogate le detrazioni fiscali per interventi di efficientamento energetico degli edifici;
2. rimodulate le aliquote di detrazione fiscale spettanti, in funzione del momento di sostenimento della spesa e della tipologia di immobile sul quale la riqualificazione energetica è eseguita.

In particolare, in relazione al precedente punto 1, il nuovo comma 3-*quinquies* prevede che la detrazione per interventi di efficientamento energetico, originariamente prevista in vigore fino al 31 dicembre 2024, spetti anche per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027.

Tuttavia, va evidenziato che, per espressa previsione di legge, sono escluse da tale proroga le spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Con riferimento al successivo punto 2, invece, la nuova disposizione stabilisce che l'aliquota di detrazione fiscale sia fissa per tutte le tipologie di interventi di riqualificazione energetica agevolati:

- nella misura del 36%, per le spese sostenute nell'anno 2025;
- nella misura del 30%, per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

Come chiarito nella relazione illustrativa alla Legge di Bilancio 2025 e specificato anche dalla circolare n. 8/2025, le nuove aliquote si applicano per tutte le tipologie di interventi agevolati dall'articolo 14 del D.L. n. 63/2013, compresi quelli che, fino al 31 dicembre 2024, davano luogo a una detrazione più elevata, quali, ad esempio, gli interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali (articolo 14, comma 2-*quater*, D.L. n. 63/2013) e gli interventi su parti comuni di edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (articolo 14, comma 2-*quater*.1, del D.L. n. 63/2013).

In deroga a quanto sopra illustrato, per espressa previsione normativa, la detrazione per interventi di riqualificazione energetica spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 viene elevata al 50% delle spese, per l'anno 2025, e al 36%, per gli anni 2026 e 2027, nel caso in cui le medesime spese per interventi siano sostenute:

- dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento;
- sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Si tratta, dunque, della detrazione fiscale in misura potenziata di cui si è fatto cenno nel precedente paragrafo 2, cui si rimanda per gli opportuni chiarimenti in tema di "abitazione principale".

Ciò che si vuole evidenziare in questa sede è che la detrazione potenziata non è solo connessa al sostenimento di una spesa per un intervento eseguito sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ma anche al collegamento giuridico tra il soggetto che sostiene la spesa e l'immobile: affinché sia applicabile l'aliquota di detrazione fiscale maggiorata, infatti, la spesa deve essere sostenuta da un soggetto che sia legato all'immobile da un diritto di proprietà, inclusa la nuda proprietà e la proprietà superficiaria, o da un diritto reale di godimento (ad es., usufrutto, uso, abitazione).

Pertanto, attesa la limitazione operata dalla norma, che si riferisce solo ai proprietari o ai possessori dell'immobile oggetto degli interventi in quanto titolari di altro diritto reale di godimento, il familiare convivente nonché il detentore dell'immobile (ad esempio, il locatario, il comodatario o il promissario acquirente) non possono mai applicare la detrazione potenziata, in quanto non legati all'immobile da un diritto reale.

Per le stesse ragioni poc'anzi esposte anche il familiare convivente non legato all'immobile con un diritto reale non potrà mai usufruire della detrazione maggiorata.

Resta naturalmente ferma la possibilità per tutti tali soggetti di fruire della detrazione fiscale ordinaria, al sussistere di tutti i presupposti di legge.

È inoltre opportuno osservare che la detrazione per *ecobonus* è prevista non solo per i soggetti IRPEF ma anche per quelli IRES; tuttavia, dal momento che la nozione di "abitazione principale" è applicabile esclusivamente nei confronti di persone fisiche, ne deriva che anche i soggetti IRES non potranno mai usufruire della detrazione fiscale potenziata, ma solo di quella in misura ordinaria.

Va da ultimo evidenziato che la modifica normativa apportata dalla Legge di Bilancio 2025 non è intervenuta, invece, sui limiti di detrazione e di spesa riferiti alla singola unità immobiliare, che restano confermati, sulla base delle disposizioni dell'articolo 14 del D.L. n. 63/2013, in relazione ai singoli interventi, indipendentemente dal fatto che l'intervento sia eseguito sull'abitazione principale o su altra tipologia di immobile.

Ad esempio, si supponga che un contribuente, al 31 dicembre 2024, abbia in corso un intervento su una "seconda casa" riconducibile tra quelli compresi nell'*ecobonus* per la riqualificazione energetica dell'edificio (detrazione pari al 65% con un limite di detrazione massima pari a 100.000 euro) e abbia già speso 75.000 euro (maturando una detrazione fiscale 2024 pari a 48.750 euro) (75.000 x 65%), tale contribuente, nel corso 2025, può portare in detrazione - con riferimento al predetto intervento - ulteriori spese pari a 142.361 euro in quanto, considerato il limite residuo di detrazione di 51.250 euro (100.000 euro – 48.750 euro), e l'aliquota di detrazione fiscale al 36% (142.361 x 36%), il suddetto ammontare di spesa determina il raggiungimento del tetto massimo di 100.000 euro.

BONUS RISTRUTTURAZIONI: ULTIMI MESI DEL 2025 E REGOLE PER GLI ANNI SUCCESSIVI

L'articolo 1, comma 55, lettera b), n. 1), della Legge di Bilancio 2025 ha sostituito il comma 1 dell'articolo 16 del D.L. n. 63/2013.

Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-*bis* del d.P.R. n. 917/86, viene previsto che - in relazione alle spese documentate relative agli interventi di recupero edilizio, indicati nel comma 1 del citato articolo 16-*bis*, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 - spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 36% delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

A partire dal 2025, restano escluse dall'agevolazione fiscale le spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Gli interventi agevolati di cui al presente paragrafo sono quelli di seguito sintetizzati:

a) manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del d.P.R. n. 380/2001), effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'art. 1117 del Codice civile;
b) manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (lettere b), c) e d) dell'art. 3 del d.P.R. n. 380/2001), effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
c) interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie di cui alle precedenti lettere a) e b), sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
d) interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
e) interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità (articolo 3, comma 3, L. n. 104/92);
f) interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
g) interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;
h) interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;
i) interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;

j) interventi di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

In analogia con quanto previsto in tema di *ecobonus*, la predetta detrazione IRPEF, nel rispetto del medesimo massimale di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare, per gli anni 2025, 2026 e 2027, è elevata al 50% delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 36% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Non viene invece modificato il plafond di spesa massima ammissibile, che resta pari a 96.000 euro per unità immobiliare, sia per l'abitazione principale sia per la "seconda casa".

SISMABONUS: PIÙ APPETIBILI GLI ACQUISTI ENTRO IL 2025

L'articolo 1, comma 55, lettera b), n. 2), della Legge di Bilancio 2025 è intervenuto sulla disciplina del c.d. s*ismabonus*, prevedendo l'inserimento, dopo il comma 1-*septies* dell'articolo 16 del D.L. n. 63/2013, del nuovo comma 1-*septies*.1.

Tale norma stabilisce che le detrazioni di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*septies* del citato articolo 16 spettano anche per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, per tutte le tipologie di interventi agevolati nelle seguenti misure:

- 36% per l'anno 2025 e 30% per gli anni 2026 e 2027;
- 50% per l'anno 2025 e 36% per gli anni 2026 e 2027, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Si tratta delle spese sostenute:

1) per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive (c.d. *sismabonus*);
2) per gli interventi realizzati nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile (c.d. *sismabonus* acquisti).

Le aliquote di detrazione fiscale più sopra indicate trovano applicazione per tutte le tipologie di interventi agevolati, compresi quelli che, fino al 2024, davano luogo a una detrazione più elevata, quali, ad esempio:

- interventi che comportano il passaggio a una o a due classi di rischio inferiori (articolo 16, comma 1-quater, D.L. n. 63/2013);
- interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali (articolo 16, comma 1-quinquies, D.L. n. 63/2013);
- interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile (articolo 16, comma 1-septies, D.L. n. 63/2013).

In buona sostanza, quindi, l'eventuale miglioramento di classe di rischio sismico non è più suscettibile di modificare l'aliquota di detrazione fiscale applicabile.

Come per le altre detrazioni fiscali di cui si è trattato nei precedenti paragrafi 2 e 3, la modifica normativa apportata dalla Legge di Bilancio 2025 non è intervenuta sui limiti di spesa massima ammessa alle detrazioni con riferimento alla singola unità immobiliare, che restano confermati, sulla base delle disposizioni dell'articolo 16 del D.L. n. 63/2013, in relazione ai singoli interventi.
Ad esempio, si supponga che un contribuente, al 31 dicembre 2024, abbia in corso un intervento riconducibile tra quelli compresi nel *sismabonus* con detrazione all'80% con un limite di spesa di 96.000 euro e abbia già speso 80.000 euro, nel 2025 può portare in detrazione le spese sostenute per il completamento dell'intervento di *sismabonus* con una percentuale del 36% e un limite di spesa residuo di 16.000 euro (96.000 euro – 80.000 euro).

BONUS MOBILI E ARREDI A REGOLE INVARIATE

Il comma 55, lettera b), n. 3) della Legge di Bilancio 2025 prevede, inoltre, una proroga della detrazione di cui all'articolo 16, comma 2, D.L. n. 63/2013 (c.d. *bonus* mobili), per le spese sostenute nel 2025, con lo stesso limite di spesa ammesso alla detrazione di 5.000 euro previsto per il 2024.
Si tratta di una detrazione fiscale spettante ai contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero edilizio per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
Al riguardo è importante precisare che la detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto.
Infine, si evidenzia che la detrazione IRPEF in questione è rimasta fissata ad un'aliquota del 50%, indipendentemente dal fatto che il *bonus* venga fruito in relazione ad un'abitazione principale o ad una "seconda casa".

SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE CON CALDAIE UNICHE ALIMENTATE A COMBUSTIBILI FOSSILI

Il comma 55, lettere a) e b), della Legge di Bilancio 2025 ha escluso dall'*ecobonus* (articolo 14 del D.L. n. 63/2013) nonché dal bonus recupero del patrimonio edilizio (articolo 16, comma 1, del D.L. n. 63/2013) gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027.
Tale disposizione trova la sua ragione nelle disposizioni contenute nella Direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 sulla prestazione energetica nell'edilizia (c.d. "Direttiva Case Green"), che, all'articolo 17, paragrafo 15, stabilisce che dal *"(…) 1° gennaio 2025 gli Stati membri non offrono più incentivi finanziari per l'installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, ad eccezione di quelle selezionate per gli investimenti, prima del 2025, conformemente al regolamento (UE) 2021/241, all'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), punto i), terzo trattino, del regolamento (UE) 2021/1058 e all'articolo 73 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (…)".*
Secondo quanto precisato dalla circolare n. 8/2025, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili esclusi dagli incentivi fiscali sono quelli che riguardano le caldaie a condensazione e i generatori d'aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili.

Diversamente dicasi, invece, per i "microcogeneratori", quand'anche siano alimentati da combustibili fossili, e per i generatori a biomassa, per i quali non vige l'esclusione dall'ecobonus di cui al sopra citato articolo 14.
Infine, la circolare ritiene agevolabili con l'*ecobonus* anche la pompa di calore ad assorbimento a gas ed i sistemi ibridi costituiti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, così come disciplinati dal D.M. 6 agosto 2020.
Anche in relazione al bonus per interventi di recupero edilizio di cui all'articolo 16, comma 1, del D.L. n. 63/2013 l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, esclusi dagli incentivi fiscali, riguardino le caldaie a condensazione e i generatori d'aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili.
Inoltre, sempre in relazione alla detrazione fiscale citata da ultimo, sarebbero agevolabili anche gli interventi riguardanti i microcogeneratori, quand'anche siano alimentati da combustibili fossili, nonché i generatori a biomassa, le pompe di calore ad assorbimento a gas e i sistemi ibridi costituiti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione.
Come precisato dalla circolare n. 8/2025, nonostante il comma 55 della Legge di bilancio 2025 si riferisca solo agli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, sono esclusi dal bonus IRPEF per recupero edilizio anche gli interventi di nuova installazione delle predette caldaie.
Infine, si evidenzia che le spese non più ammesse a detrazione ai sensi dell'ecobonus e del bonus recupero del patrimonio edilizio sono esclusivamente quelle sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili di cui si è fatto cenno sopra. Pertanto, resta ferma l'applicabilità delle agevolazioni fiscali alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, in relazione ai predetti interventi, anche se gli stessi sono realizzati o completati dal 1° gennaio 2025.

LE NOVITÀ IN TEMA DI SUPERBONUS

L'articolo 1, comma 56, lettera a), della Legge di Bilancio 2025 ha modificato, infine, la disciplina del superbonus, contenuta nell'articolo 119 del D.L. n. 34/2020 e s.m.i.
In particolare, è stato aggiunto, dopo il comma 8-*bis*.1, il nuovo comma 8-*bis*.2, secondo il quale la detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2025, prevista dal comma 8-*bis*, primo periodo, del citato articolo 119, a favore dei condomini, delle persone fisiche che realizzano interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari, anche se posseduti da un unico proprietario, e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, spetta per i soli interventi per i quali alla data del 15 ottobre 2024 risulti:

- presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, D.L. n. 34/2020, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del citato articolo 119, comma 13-ter, D.L. n. 34/2020, se gli interventi sono effettuati dai condomini;
- presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Inoltre, il comma 56, lettera b), della normativa in esame ha introdotto, nel corpus dell'articolo 119 del D.L. n.

34/2020, il nuovo comma 8-sexies, che riconosce la facoltà di ripartire in dieci quote annuali di pari importo, la detrazione fiscale del superbonus spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Tale facoltà può essere esercitata, su opzione del contribuente, tramite la presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa da presentarsi, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui al d.P.R. n. 322/98, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2024 (31 ottobre 2025).
È previsto, inoltre, che, nel caso in cui dalla dichiarazione integrativa emerga un maggior debito d'imposta, la maggiore imposta dovuta è versata dal contribuente, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute in relazione al periodo d'imposta 2024.
Invece, le spese ammesse al superbonus sostenute a decorrere dall'anno 2024 sono detraibili sempre in dieci quote annuali di pari importo (articolo 4-*bis*, comma 4, D.L. n. 39/2024).
Da ultimo e in connessione con quanto evidenziato nel precedente paragrafo 6, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ferma restando l'esclusione dalle agevolazioni fiscali per le spese sostenute nel 2025 per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, qualora - prima del 1° gennaio 2025 - risulti presentata, per gli interventi ammessi al superbonus, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) (c.d. "CILAS") o l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo in caso di interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, l'intervento di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, anche se realizzato nel 2025, continua a rilevare ai fini del miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari oggetto di intervento oppure, ove non sia possibile, del conseguimento della classe energetica più alta, anche nei casi in cui sia l'unico intervento "trainante".

Il punto sui crediti di imposta 4.0 e 5.0

A cura di **di Massimo Gamberoni**

L'ottenimento del credito d'imposta 4.0 si presenta come un percorso sempre più complesso: tra decreti direttoriali e nuove comunicazioni, i tempi di reazione risultano sempre più ridotti. A rendere il quadro ancor più incerto contribuiscono le dichiarazioni, talvolta controverse, di Mimit e GSE sull'esaurimento delle risorse, che la Legge di Bilancio 2025 aveva limitato a 2,2 miliardi di euro. Nel frattempo, sul fronte 5.0, prosegue la trattativa tra associazioni di categoria e Governo, nonché tra quest'ultimo e la Commissione Europea, per una possibile estensione delle scadenze, considerato che finora il piano 5.0 ha assorbito soltanto il 29% delle risorse disponibili.

CREDITO 4.0

Come è noto, a decorrere dagli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025, il credito d'imposta per investimenti in beni materiali 4.0 è subordinato alla trasmissione, da parte dell'impresa beneficiaria, di un'apposita comunicazione preventiva obbligatoria al Mimit, da effettuare attraverso la piattaforma digitale messa a disposizione sul sito del GSE. In mancanza di tale comunicazione, il credito non può essere fruito, in quanto la trasmissione assume valore costitutivo dell'agevolazione. Inoltre, come stabilito dalla Legge di Bilancio, per gli investimenti effettuati nel 2025 l'agevolazione è riconosciuta entro un limite complessivo di risorse pari a 2,2 miliardi di euro, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni preventive.

La prima parte dell'anno è stata caratterizzata dall'attesa da parte dei contribuenti della pubblicazione dei nuovi modelli che avrebbero messo in pratica quanto stabilito dalla manovra finanziaria, con il risultato che le prenotazioni delle risorse dovevano avvenire utilizzando il modello in vigore dal 24 aprile 2024.

Il 15 maggio 2025 è stato approvato il nuovo modello di comunicazione, che ha inserito una ulteriore comunicazione. Tuttavia, il nuovo modello non è stato reso immediatamente disponibile. Abbiamo dovuto attendere un nuovo decreto direttoriale che finalmente, a partire dalle 14.00 del 17 giugno 2025, ha messo a disposizione dei contribuenti il nuovo modello nella piattaforma digitale di prenotazione del GSE.

A partire da quella data, abbiamo assistito a comunicazioni controverse circa la sussistenza o meno di tali risorse. Poco prima della messa a disposizione della nuova procedura di prenotazione il GSE ha comunicato l'esaurimento dei fondi. Tale affermazione è stata tuttavia smentita dal Mimit solo poche settimane dopo: il 18 luglio è stato comunicato che i fondi ancora a disposizione erano pari a 932 milioni (mentre 1.268 milioni risultavano già impegnati). Ciò ha scatenato una repentina ripresa delle comunicazioni preventive, finalizzata alla prenotazione di risorse. Il 29 luglio il Mimit comunicava la disponibilità di 686 milioni di euro.

È bene sottolineare che le prenotazioni devono tuttavia essere confermate con la comunicazione dell'acconto nel termine di 30 giorni dalla comunicazione preventiva. Questo implica che i tempi che intercorrono tra la prima comunicazione ("preventiva") e la seconda ("preventiva con acconto"), sono molto stretti per determinate tipologie di investimento, con il risultato che molte prenotazioni finiranno per decadere, liberando risorse.

Resta pertanto consigliabile effettuare sempre la prenotazione, anche correndo il rischio di decadenza per mancanza della seconda comunicazione ("preventiva con acconto").

INVESTIMENTI INTERESSATI

Benché l'argomento sia ben noto, giova ricordare che:

- Il credito d'imposta 4.0 si attesta al 20% degli investimenti su beni materiali (di cui all'allegato A della Legge n. 232/2006) **effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025**, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore, sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, l'acconto sia stato comunicato entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva e salvo esaurimento delle risorse (**€ 2.200 milioni**).
- Il nuovo modello di comunicazione per la trasmissione, da effettuarsi esclusivamente in via telematica attraverso i servizi informatici presenti sul sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici, è stato messo a disposizione a partire dalle ore 14.00 del **17 giugno 2025**.
- Coloro che erano già prenotati con le vecchie norme avevano 30 giorni per rifare la domanda e mantenere la priorità acquisita. In caso di mancato adeguamento, gli stessi devono ora ripresentare il modello di comunicazione secondo le nuove disposizioni, perdendo dunque la priorità relativa alla comunicazione preventiva.
- Per quanto riguarda i passaggi successivi, il MIMIT invierà, entro il 5° giorno lavorativo di ciascun mese, l'elenco delle imprese relativo al mese precedente, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni preventive, con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di completamento.

LE TRE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE E LA RELATIVA TEMPISTICA

COMUNCAZIONE PREVENTIVA	Il modello di comunicazione è trasmesso dall'impresa in **via preventiva**, e comunque entro e non oltre il 31 gennaio 2026, con l'indicazione **dell'ammontare complessivo degli investimenti** (in beni di cui all'allegato A della L. n. 232/2016) che si **intendono effettuare e del relativo credito d'imposta prenotato**. Ai fini della prenotazione delle risorse **rileva l'ordine cronologico** di invio della comunicazione in via preventiva.
CONFERMA DELL'ACCONTO	**Entro 30 giorni** dall'invio del modello di comunicazione in via preventiva, l'impresa trasmette nuovamente il modello in via preventiva con l'indicazione **della data e dell'importo del pagamento relativo all'ultima quota dell'acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione.** N.B.: Fermo restando l'obbligo di invio della comunicazione preventiva, per i beni acquisiti in leasing, il pagamento di quote per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione si considera soddisfatto con la stipula del contratto di leasing e l'impegno assunto con il fornitore dalla società di leasing con la sottoscrizione dell'ordine di acquisto.
COMUNICAZIONE DI COMPLETAMENTO	Il modello di comunicazione è altresì trasmesso dall'impresa al **completamento degli investimenti, entro il 31 gennaio 2026** per gli investimenti ultimati alla data del 31 dicembre 2025, **ovvero entro il 31 luglio 2026** per gli investimenti ultimati alla data del 30 giugno 2026

- Il mancato invio da parte delle imprese delle comunicazioni nei termini e nelle modalità previste comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d'imposta.
- Il credito d'imposta prenotato è il credito massimo fruibile in compensazione. Al perfezionamento dell'invio del modello di comunicazione, l'impresa ottiene una ricevuta di avvenuto invio del modello, con l'indicazione del credito d'imposta comunicato.

UTILIZZO DEL CREDITO

A seguito della trasmissione telematica da parte del Mimit all'Agenzia delle Entrate, la stessa risponde comunicando l'elenco dei soggetti che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.
Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto del versamento, a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Mimit all'Agenzia delle Entrate. L'utilizzo in compensazione avviene con il codice tributo "7077".
Nel caso di indisponibilità, anche parziale, delle risorse, le comunicazioni si intendono in ogni caso trasmesse. Nel caso di nuova disponibilità di risorse, il GSE ne dà comunicazione all'impresa secondo l'ordine cronologico di trasmissione.

RAPPRESENTAZIONE DELL'INCENTIVO IN BILANCIO

Il credito d'imposta 4.0 rappresenta un contributo in conto impianti, trattandosi di somme erogate da un soggetto pubblico alla società per la realizzazione di *"iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurati al costo delle medesime".* Secondo il principio contabile OIC 16, i contributi in conto impianti vengono rilevati in contabilità nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo siano soddisfatte e che i contributi saranno erogati. La sicurezza dell'esistenza del credito, relativamente agli investimenti in beni strumentali 4.0, può essere effettivamente conseguita solo a seguito dell'interconnessione dei beni.
Solo dopo l'avvenuta interconnessione sarà pertanto possibile procedere alla contabilizzazione in bilancio dei contributi in conto impianti. Al tal proposito, il paragrafo 88 dell'OIC 16 prevede che i contributi in conto impianti, commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali, vengano rilevati a conto economico con un **criterio sistematico**, gradualmente lungo la vita utile dei cespiti. Si rammenti che tale interconnessione deve essere mantenuta in essere per tutto il periodo di godimento dei benefici fiscali.
La contabilizzazione può avvenire secondo due metodi: il metodo indiretto e il metodo diretto.

Metodo indiretto

Il contributo viene portato a diminuzione del costo, con imputazione nella voce A5 – Altri ricavi e proventi e viene rinviato per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di un risconto passivo.

		31/07/2025				
	SP - D 7	*diversi*	a	FORNITORE		183.000
SP - B II 2		MACCHINARIO			150.000	
SP - C II 5-bis		IVA su ACQUISTI			33.000	
		Acquisto Macchinario "4.0"				
		ricezione della fattura fornitore				
		31/08/2025				
SP - C II 5-bis	CE - A 5	CREDITI PER CONTRIBUTI	a	CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI NON IMPONIBILE		30.000
		Rilevazione credito d'imposta "4.0"				
		al momento dell'interconnessione				
		31/12/2025				
CE - B 10 b	SP - B II 2	AMMORTAMENTO MACCHINARIC	a	F.DO AMM.TO MACCHINARIO		30.000
		Rilevazione ammortamento Macchinario (20%)				
		rilevazione ammortamento				
		31/12/2025				
CE - A 5	SP - E	CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI NON IMPONIBILE	a	RISCONTI PASSIVI		20.000
		Risconto del contributo				
		Risconto passivo (3 quote annuali)				

Metodo diretto

		31/07/2025				
	SP - D 7	*diversi*	a	FORNITORE		183.000
SP - B II 2		MACCHINARIO			150.000	
SP - C II 5-bis		IVA su ACQUISTI			33.000	
		Acquisto Macchinario "4.0"				
		ricezione della fattura fornitore				
		31/08/2025				
SP - C II 5-bis	SP - B II 2	CREDITI PER CONTRIBUTI	a	MACCHINARIO		30.000
		Rilevazione credito d'imposta "4.0"				
		al momento dell'interconnessione				
		31/12/2025				
CE - B 10 b	SP - B II 2	AMMORTAMENTO MACCHINARIC	a	F.DO AMM.TO MACCHINARIO		24.000
		Rilevazione ammortamento Macchinario (20%)				
		rilevazione ammortamento				

CREDITO D'IMPOSTA RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Possono accedere al credito d'imposta ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica le attività così identificate:

- **attività di ricerca e sviluppo;**
- progetti di **innovazione tecnologica finalizzati alla realizzazione di prodotti o processi nuovi** (eventualmente con obiettivi 4.0 o di transizione ecologica);
- progetti di **design e ideazione estetica.**

Come noto, il 2025 è l'ultimo anno per il quale si può richiedere il credito di imposta per attività di innovazione tecnologica anche 4.0 ed ambientale, ideazione estetica e design. Il **credito di imposta su attività di ricerca sviluppo continuerà fino al 31 dicembre 2031 nella misura del 10%** calcolato su un limite massimo di spesa di 5 milioni di euro; **gli altri crediti di imposta sono riconosciuti, nella misura del 5%, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025.**

MISURE DELL'AGEVOLAZIONE		
AGEVOLAZIONE		**Anno 2025**
	MISURA	**LIMITE**
Ricerca e sviluppo	10% (*)	5.000.000
Innovazione tecnologica	5%	2.000.000
Innovazione tecnologica con obiettivo 4.0 o di transizione ecologica	5%	4.000.000
Design e ideazione estetica	5%	2.000.000
(*) Fino al 31.12.2031		

Nello specifico, vanno considerate **attività di ricerca e sviluppo** le attività di ricerca fondamentale, di **ricerca industriale e sviluppo sperimentale** in campo scientifico o tecnologico. L'attività di **innovazione tecnologica** è invece finalizzata alla realizzazione di **prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati**. Essi si differenziano rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle **caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'ecocompatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali** rilevanti nei diversi settori produttivi.

Una ulteriore specifica categoria di credito di imposta, con un limite di spesa di 4 milioni di euro rispetto ai 2 milioni delle altre categorie, è quella riferita all'attività di **innovazione tecnologica per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.**

Infine, il credito di imposta è riconosciuto fino al **periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025 anche per le attività di design e ideazione estetica** svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

Il credito d'imposta è **fruibile in forma automatica**, poiché il suo utilizzo non è subordinato alla presentazione di un'apposita istanza di ammissione al beneficio; **non è tassato, non è cedibile** (neanche all'interno del consolidato fiscale) **ed è cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il credito d'imposta spettante è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** nel modello F24 in **3 quote annuali** di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, dell'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa.

Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una **relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività** ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale per tali attività e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa.

Le imprese **possono richiedere** una **specifica certificazione** che attesti la qualificazione degli investimenti nell'ambito delle attività ammissibili al beneficio ad un soggetto iscritto nell'albo pubblicato sul sito del Mimit.

CREDITO 5.0

Sul fronte del piano transizione 5.0 poche novità rispetto all'impianto presente in Legge di Bilancio. Diversi chiarimenti sono arrivati dalle FAQ del Mimit, principalmente su aspetti attinenti alle problematiche di calcolo del risparmio energetico, alla determinazione dell'importo del credito d'imposta, agli impianti per l'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Tra quelli che più ci interessano:

- la FAQ n. 4.24 che fornisce chiarimenti sull'applicazione della procedura semplificata nel caso di sostituzione di macchinari completamente ammortizzati;
- la FAQ n. 4.25 sulla procedura semplificata nel caso di beni acquistati inizialmente in leasing e successivamente riscattati;
- la FAQ n. 8.6 sulla cumulabilità del credito d'imposta "5.0" con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee.

Riguardo la procedura semplificata, viene confermato che per il calcolo della riduzione dei consumi energetici, nel caso di sostituzione di macchinari interamente ammortizzati da almeno 24 mesi, occorre riferirsi ai dati di consumo del bene "nuovo" assumendo che il bene da "sostituire" consumi il 5% in più del bene nuovo. Analiticamente, il valore dei consumi energetici del bene da sostituire si ottiene, in riferimento al processo produttivo, dividendo per 0,95 il valore riferito al bene nuovo. In tal senso, ai fini della stima dei consumi energetici nella situazione *ex ante*, non è necessario effettuare misurazioni dirette con strumenti di misura adeguati e/o analisi dei carichi energetici basate sui dati di targa della/e macchina/e. Resta ferma la facoltà dell'impresa di dimostrare attraverso i calcoli un contributo al risparmio energetico superiore al 5%.

Con riferimento invece agli investimenti sostitutivi caratterizzati da beni inizialmente acquisiti in leasing e successivamente riscattati, la verifica della condizione per la quale i beni sostituiti devono essere *"interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione ex ante di accesso al beneficio"* deve essere operata considerando il teorico periodo di ammortamento fiscale del bene, come se l'impresa beneficiaria avesse acquisito – fin dall'origine - il bene in proprietà.

Il credito d'imposta è cumulabile con agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione. In tal senso, la base di calcolo del credito d'imposta deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili. Ad esempio, nel caso di un investimento in relazione al quale l'impresa abbia già fruito di un'agevolazione con intensità d'aiuto pari al 60%, il credito d'imposta "5.0" si calcola applicando l'aliquota spettante al residuo 40% dei costi. Restano fermi i divieti di cumulo espressamente previsti dalle ulteriori agevolazioni di cui l'impresa intende beneficiare.

Ulteriori novità si individuano nel DDL "Semplificazioni" 2025 che prevede che i riferimenti normativi obbligatori per il riconoscimento dei crediti di imposta 4.0 e 5.0 siano sostituiti da uno specifico codice identificativo degli investimenti stabilito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Infine, continua la trattativa tra il Governo e la Commissione Europea per una possibile estensione delle scadenze. Le associazioni di categoria continuano a spingere per una proroga anche alla luce del fatto che il piano 5.0 ha assorbito finora solo il 29% delle risorse disponibili, mentre il 4.0 ha superato le previsioni di spesa.

La liquidazione Iva: regole generali e regimi speciali a confronto

A cura di **Vincenzo Verrusio**

Mensili, trimestrali, pro-rata, iva per cassa, contabilità presso terzi e split payment: criteri di calcolo della liquidazione iva, tempistiche e controlli.

L'attività di un'azienda è scandita da una serie di adempimenti fiscali ricorrenti, tra i quali riveste particolare importanza la liquidazione periodica dell'IVA.
Questo adempimento riguarda tutti i soggetti passivi d'imposta in regime ordinario IVA, ossia coloro che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA e non rientrano in regimi sostitutivi, come il regime forfettario.
La **liquidazione periodica IVA** prevista dall'art. 1 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100 consiste nel determinare, per ciascun periodo (mese o trimestre), la differenza tra l'IVA a debito – derivante dalle operazioni attive – e l'IVA a credito – derivante dagli acquisti e dalle spese sostenute.
Il risultato di tale operazione può essere:

- un debito d'imposta, da versare all'Erario, oppure
- un credito d'imposta, da riportare in detrazione nei periodi successivi o, **nei casi previsti**, da chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione.

Questo meccanismo assolve due funzioni essenziali:

1. **riversare all'Erario l'IVA incassata dai clienti**, al netto di quella già assolta sugli acquisti;
2. **dare attuazione al principio di neutralità dell'imposta**, assicurando che l'IVA incida unicamente sul consumatore finale e, in linea generale, non rappresenti un costo per le imprese e professionisti, i quali possono recuperare l'imposta pagata a monte mediante il *meccanismo della detrazione.*

Tuttavia, il diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti – previsto dall'art. 19 del Decreto IVA – non è illimitato: la normativa stabilisce requisiti sostanziali e formali per l'esercizio di tale diritto, tra cui l'inerenza delle operazioni rispetto all'attività svolta dal contribuente e la registrazione entro termini definiti (art. 25 del Decreto IVA).
In presenza di vincoli o esclusioni, l'IVA può quindi trasformarsi in un costo per l'imprenditore o il professionista.

LA PERIODICITÀ E TIPOLOGIE DI CONTRIBUENTI

La regola ordinaria prevede che la liquidazione dell'IVA avvenga con cadenza mensile: il contribuente calcola la differenza tra l'IVA a debito, derivante dalle operazioni attive registrate nel mese precedente, e l'IVA a credito, relativa agli acquisti registrati nello stesso periodo; l'eventuale saldo debitorio è versato con il modello delega F24, **entro il giorno 16 del mese successivo**, con specifici codici tributo legati al periodo di liquidazione, ad esempio:

- saldo IVA debitorio relativo al mese di gennaio da versare, con il codice tributo 6001, entro il 16 febbraio;

- saldo IVA debitorio relativo al mese di dicembre dell'anno X da versare (al netto di quanto si dirà più avanti) con il codice tributo 6012 entro il 16 gennaio dell'anno X+1.

I CONTRIBUENTI TRIMESTRALI

Per i contribuenti, c.d. minori, l'adempimento può essere svolto trimestralmente – art. 7 D.P.R. n. 542/1999; in questo caso l'eventuale debito d'imposta deve essere maggiorato **dell'1%** a titolo di interesse. L'interesse concorre al totale IVA da versare senza una separata indicazione nel modello delega F24.

I versamenti hanno le seguenti scadenze:

- 16 maggio per il primo trimestre; il codice tributo da utilizzare è il 6031;
- 20 agosto per il secondo trimestre; il codice tributo da utilizzare è il 6032;
- 16 novembre per il terzo trimestre; il codice tributo da utilizzare è il 6033;
- a partire dal 16 marzo dell'anno successivo in sede di dichiarazione annuale IVA; il codice tributo da utilizzare è quello relativo al saldo annuale ovvero il 6099.

La liquidazione trimestrale IVA può essere scelta dai contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a:

- 500.000,00 €, per i lavoratori autonomi e per le imprese che hanno come oggetto della propria attività la prestazione di servizi;
- 800.000,00 €, per le imprese che esercitano altre attività.

L'opzione deve essere comunicata nella prima dichiarazione annuale IVA da presentarsi successivamente alla scelta operata (c.d. comportamento concludente); l'opzione ha effetto dall'anno in cui è esercitata e fino a revoca o superamento del limite sopra indicato.

Nel modello Dichiarazione annuale IVA 2025 l'opzione, esercitata a partire dall'anno solare 2024, andava indicata nel rigo VO2 del quadro VO.

VO2 LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 7, d.P.R. n. 542/1999) Opzione 1 X Revoca 2

Attenzione!

È importante avere un promemoria in azienda o nello Studio al fine di:

- comunicare la suddetta opzione nel primo anno di attività del contribuente;
- monitorare le condizioni per l'accesso o la permanenza nel suddetto regime di liquidazione dell'imposta in prossimità della chiusura (o all'inizio) di ciascun anno solare.

CONTRIBUENTI TRIMESTRALI SPECIALI

Per alcune categorie di contribuenti è prevista la possibilità di effettuare le liquidazioni con cadenza trimestrale, a prescindere dal volume di affari e senza l'applicazione degli interessi dell'1%.

Si tratta, in particolare dei seguenti soggetti:

- distributori di carburanti;
- autotrasportatori di merci conto terzi;
- esercenti attività di servizi al pubblico;
- esercenti arti e professioni sanitarie.

I versamenti vanno effettuati con le stesse scadenze previste per i trimestrali "ordinari" (16 maggio, 20 agosto e 16 novembre) ad eccezione del versamento relativo al **quarto trimestre che va effettuato entro il 16 febbraio**

dell'anno successivo, anziché entro il 16 marzo; il codice tributo da utilizzare per il quarto trimestre è il 6034.

Attenzione!

Per i contribuenti c.d. trimestrali ordinari il codice da indicare nel rigo VP1 della Li.Pe. del IV trimestre è il codice 5.

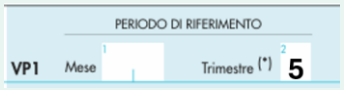

Quelli speciali indicheranno il codice 4.

LA LIQUIDAZIONE DELL'ACCONTO IVA

Oltre alle liquidazioni periodiche, mensili o trimestrali, i contribuenti IVA devono effettuare un'ulteriore liquidazione finalizzata alla determinazione dell'acconto IVA.

Il calcolo può avvenire scegliendo uno dei tre metodi previsti dall'art. 6 L. 405/1990:

1. *Storico* → 88% dell'imposta dovuta nello stesso periodo dell'anno precedente.
2. *Previsionale* → 88% dell'imposta stimata per l'ultimo periodo in corso - per i contribuenti mensili o trimestrali speciali - o in sede di dichiarazione annuale IVA nel caso di contribuenti trimestrali ordinari.
3. *Analitico* → 88% dell'IVA sulle operazioni registrate fino al 20 dicembre (o dal 1° ottobre al 20 dicembre per i trimestrali).

Quando dalla liquidazione emerge un saldo a debito, l'acconto IVA deve essere versato **entro il 27 dicembre**; i codici tributo da utilizzare sono:

- **6013** per i contribuenti mensili;
- **6035** per i contribuenti trimestrali.

Il saldo per l'ultimo periodo (mese o trimestre) verrà calcolato tenendo conto dei predetti versamenti.

Attenzione!

I gestionali segnalano la mancata liquidazione dell'acconto prima dell'ultima liquidazione periodica e/o di quella annuale, ma la scadenza in periodo natalizio rende opportuno predisporre un promemoria.

CALCOLO E GESTIONE DELL'IVA PERIODICA

Il calcolo della liquidazione periodica, come previsto dal D.P.R. n. 100/1998, si articola nei seguenti passaggi:

1.1 IVA a debito

Si determina l'ammontare complessivo dell'imposta sulle operazioni imponibili effettuate nel mese (o trimestre) precedente, come risulta dalle annotazioni, a norma dell'art. 23 del Decreto IVA, eseguite **(o da eseguire)**, nei registri delle fatture emesse o dei corrispettivi.

1.2 IVA a credito

Si individua l'IVA detraibile relativa agli acquisti di beni e servizi registrati nello stesso periodo, sulla base dei documenti di acquisto in possesso, per i quali il diritto alla detrazione è esercitato ai sensi dell'art. 19 del Decreto IVA.

1.3 Determinazione dell'IVA periodica (mensile o trimestrale)

Si individua:

- un debito: se l'IVA a debito supera l'IVA a credito;
- un credito: se l'IVA a credito è superiore rispetto a quella a debito.

1.4 Determinazione del saldo di periodo

Alla differenza di periodo si somma (o si sottrae) algebricamente:

- l'eventuale credito IVA disponibile del periodo precedente (mensile, trimestrale o annuale);
- l'eventuale debito IVA inferiore a 100,00 € non versato nei periodi precedenti.

Quando il saldo IVA di periodo è inferiore a 100,00 € è possibile riportare il debito nei periodi successivi, ma questo importo deve essere comunque versato entro il 16 dicembre dell'anno solare.

Il software gestionale considera la liquidazione come momento di **chiusura del periodo IVA** (mensile o trimestrale). Una volta chiuso il periodo, per effettuare correzioni o integrazioni delle registrazioni IVA è necessario procedere con *la riapertura del periodo*. La riapertura con correzioni e modifiche comporta:

- la rielaborazione della liquidazione modificata e di quelle successive;
- la gestione dell'eventuale modifica del saldo che può emergere a seguito delle variazioni introdotte;
- la rettifica degli adempimenti già trasmessi, come le comunicazioni delle Liquidazioni Periodiche IVA, il modello TR e ogni altro adempimento connesso alle registrazioni IVA.

Attenzione!

La riapertura di una liquidazione periodica e le modifiche di una o più registrazioni comporta un attento controllo sia delle liquidazioni che dei registri IVA.

Infatti, per una corretta liquidazione IVA è fondamentale attenzionare non solo le operazioni che incidono subito sul saldo a debito o a credito, ma anche quelle che, pur non influenzando direttamente il calcolo, concorrono al volume complessivo delle operazioni e/o possono avere effetti sulla corretta compilazione degli adempimenti successivi; rientrano tra queste:

- operazioni non imponibili, esenti o fuori campo;
- operazioni soggette a reverse charge (interno o estero) o split payment;
- crediti e rettifiche di detrazione.

IL CREDITO IVA ANNUALE E LA LIQUIDAZIONE PERIODICA

Quando non chiesto a rimborso, il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale IVA può essere gestito secondo tre modalità alternative, ciascuna con specifici effetti operativi:

1. Riporto diretto nelle liquidazioni periodiche a partire dalla liquidazione di gennaio

Il credito emerso dalla dichiarazione annuale può essere riportato nelle liquidazioni IVA a partire da gennaio, mediante "compensazione verticale" (IVA su IVA), senza necessità di presentare un modello F24.

---------- ESEMPIO 1 - CREDITO IVA ANNO PRECEDENTE ----------

Nel periodo gennaio dell'anno 2025, l'azienda presenta IVA sulle vendite per € 10.890,00 e IVA sugli acquisti per € 8.140,00.

La differenza genera un'IVA periodica a debito di € 2.750,00. A questa si somma l'eccedenza a credito prove-

niente dalla liquidazione complessiva e relativa all'anno precedente pari a € 7.450,00, determinando un saldo finale a credito di periodo pari a € 4.700,00.

IVA vendite/corrispettivi	10.890,00		
IVA ESIGIBILE PER IL PERIODO		+	10.890,00
IVA acquisti	8.140,00		
IVA DETRAIBILE PER IL PERIODO		-	8.140,00
IVA a debito/credito per il periodo		+	2.750,00
Credito da liquidazione precedente		-	7.450,00
TOTALE IVA PER IL PERIODO		-	**4.700,00**
TOTALE IVA A CREDITO			4.700,00
CREDITO DA RIPORTARE			**4.700,00**

Il residuo credito IVA annuale potrà essere riportato come credito nel periodo successivo oppure, ricorrendone i presupposti, potrà essere utilizzato in compensazione orizzontale.
Nel modello Li.Pe. il credito IVA dell'anno precedente, riportato nelle liquidazioni periodiche, trova spazio nel rigo VP9.

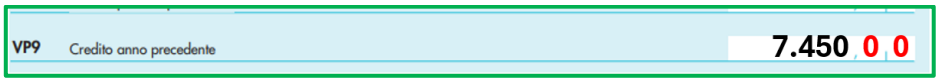

2. Utilizzo in compensazione orizzontale tramite F24

In alternativa, il contribuente può optare per l'utilizzo del credito IVA annuale in compensazione con altri tributi, contributi o premi, mediante modello F24 (c.d. compensazione orizzontale).
Nel gestionale di Studio o d'azienda il credito viene trasferito dal modulo che gestisce i crediti da Dichiarazione IVA alla sezione (gestione) F24.

3. Recupero del credito in liquidazione

Anche dopo il trasferimento alla gestione F24, il credito può essere "richiamato" nella liquidazione IVA, evitando l'utilizzo di un F24 a saldo zero.

---------- ESEMPIO 2 - CREDITO IVA ANNO PRECEDENTE ----------

Si riprendono i dati dell'esempio precedente e si procede con la liquidazione.

IVA vendite/corrispettivi	10.890,00		
IVA ESIGIBILE PER IL PERIODO		+	10.890,00
IVA acquisti	8.140,00		
IVA DETRAIBILE PER IL PERIODO		-	8.140,00
IVA a debito/credito per il periodo		+	2.750,00
TOTALE IVA PER IL PERIODO		+	**2.750,00**
Credito compensabile portato in detrazione		-	2.750,00
TOTALE IVA A CREDITO			0,00

Come si può osservare dall'immagine, il credito IVA annuale pari ad € 7.450,00 è stato utilizzato solo nella misura strettamente necessaria a compensare il debito del periodo (€ 2.750,00), così da azzerare il saldo.

L'eventuale eccedenza di credito non entra nella liquidazione, ma rimane disponibile per la gestione delle compensazioni orizzontali tramite modello F24.
Anche in questo caso si compila il rigo VP9 della comunicazione periodica Li.Pe., ma viene indicato esclusivamente l'importo effettivamente utilizzato: € 2.750,00.

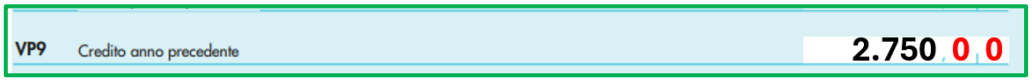

IL CREDITO IVA INFRANNUALE E LA LIQUIDAZIONE PERIODICA

Pur non essendo immediatamente liquido e disponibile, il credito IVA infrannuale che emerge dalle liquidazioni periodiche può, a determinate condizioni, influenzare direttamente le liquidazioni dei periodi successivi.
I contribuenti - mensili o trimestrali IVA - che, in uno dei primi tre trimestri solari dell'anno, maturano complessivamente un'eccedenza di imposta detraibile superiore a € 2.582,28 possono optare per:

- il rimborso dell'importo,
- oppure l'utilizzo in compensazione orizzontale con altri tributi, contributi o premi.

In entrambi i casi, è necessario soddisfare determinati requisiti e presentare l'apposita istanza modello IVA TR in via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
I codici tributo da usare in F24 per la compensazione del credito IVA infrannuale sono:

- 6036 → per il credito relativo al primo trimestre;
- 6037 → per il credito relativo al secondo trimestre;
- 6038 → per il credito relativo al terzo trimestre.

Una volta presentato il modello IVA TR, l'eccedenza indicata assume una diversa natura operativa: non può più essere impiegata in detrazione nelle successive liquidazioni periodiche, ma sarà fruibile esclusivamente mediante delega F24 oppure, se inutilizzata, potrà riemergere come credito annuale nella dichiarazione IVA.

---------- ESEMPIO GESTIONE CREDITO IVA INFRANNUALE ----------

Un contribuente ha presentato il modello IVA TR per il primo trimestre, richiedendo l'utilizzo in compensazione di € 8.000,00.
La liquidazione IVA di agosto si chiude con un debito di € 1.000,00.
Il contribuente può, se ancora disponibile, utilizzare il credito IVA infrannuale nel modello F24, indicando:

- il codice 6036 per l'utilizzo del credito IVA infrannuale relativo al primo trimestre;
- il codice 6008 per il debito IVA di agosto.

LE PARTICOLARITÀ NEL CALCOLO DELLA LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA

Come si può facilmente intuire, il calcolo della liquidazione IVA non si esaurisce in un semplice "click" per ottenere la differenza tra l'imposta a debito e quella a credito.
Si tratta, invece, di un processo complesso che dipende da molteplici fattori, legati:

- al profilo soggettivo del contribuente (regime adottato, tipologia di attività);
- alla natura delle operazioni registrate (esenti, non imponibili etc.).

Queste variabili incidono tanto sul lato attivo (fatture emesse) quanto sul lato passivo (fatture ricevute), imponen-

do particolare attenzione:

- già in fase di definizione dell'anagrafica contabile/IVA nel gestionale;
- nella successiva corretta registrazione contabile delle operazioni;
- fino al momento conclusivo della liquidazione annuale.

LE FATTURE ATTIVE DIFFERITE

Nel calcolo dell'IVA a debito confluisce l'imposta esigibile sulle operazioni imponibili effettuate nel mese precedente, sulla base delle annotazioni effettuate **(o da effettuare)** nei registri delle fatture emesse o dei corrispettivi. Tra le **"annotazioni da effettuare"** possono rientrare quelle documentate con fatture differite, disciplinate dall'art. 21, comma 4, lett. a) del Decreto IVA.

La norma consente di emettere la fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, a condizione che quest'ultima sia documentata da:

- un documento di trasporto (DDT) o documento equipollente, emesso al momento della cessione;
- oppure, altra documentazione idonea a identificare in modo certo le prestazioni o le cessioni effettuate.

Attenzione!
Secondo la circolare dell'Agenzia delle Entrate n.14 del 2019, per le fatture elettroniche inviate tramite SdI è possibile riportare - come data del documento - la data dell'ultima operazione effettuata nel mese oppure **la data di fine mese**. La scelta di quale data indicare è lasciata al contribuente, trattandosi di una facoltà e non di un obbligo.

---------- ESEMPIO FATTURA DIFFERITA ----------

Per una cessione di beni effettuata il 20 gennaio 2025, l'operatore IVA residente o stabilito può emettere la relativa fattura elettronica differita il 10 febbraio 2025, avendo cura di:

- emettere il DDT in data 20 gennaio;
- utilizzare il tipo documento TD24, indicando come data della fattura quella dell'ultima operazione del mese di riferimento (20 gennaio 2025, nell'esempio);

Per il cedente, l'operazione concorre alla liquidazione relativa al mese di gennaio nonostante l'emissione avvenga nel mese successivo.

Attenzione!
Il codice TD25 viene utilizzato nei casi previsti dall'articolo 21, comma 4, lettera b), del Decreto IVA, ovvero per le fatture differite riguardanti le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente; la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni.
Il cedente annota la fattura emessa nel registro delle fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese (di emissione), mentre il cessionario annota la fattura ricevuta nel registro delle fatture di acquisto con riferimento al mese in cui vuole esercitare il diritto alla detrazione: punto 3.2 della citata circolare AdE n. 14 del 2019.

LA GESTIONE DELLE FATTURE PASSIVE E IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE

Sul lato acquisti, la gestione dell'IVA detraibile è regolata dagli articoli 19 e seguenti del Decreto IVA e, in particolare, dai chiarimenti forniti dalla circolare 1/E del 17 gennaio 2018 dell'Agenzia delle Entrate; il diritto alla detrazione sorge quando ricorrono congiuntamente due condizioni:

1. l'IVA diventa esigibile in relazione all'operazione;
2. il soggetto passivo è in possesso della fattura che documenta l'operazione.

Soddisfatti i due requisiti, il diritto alla detrazione può essere esercitato (art. 25 del Decreto IVA) entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno in cui è sorto, a condizione che la fattura sia registrata entro lo stesso termine.

IL D.P.R. 100/1998 E LE LIQUIDAZIONI PERIODICHE

Nel contesto della liquidazione periodica, l'art. 1, comma 1 del D.P.R. n. 100/1998 stabilisce che il contribuente deve determinare l'IVA dovuta sulla base delle annotazioni eseguite nei registri nel corso del mese di riferimento; la stessa norma prevede che: *"entro il medesimo termine […] può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati* ***entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente."***

È quindi riconosciuta una finestra temporale estesa, pensata per gestire situazioni in cui i documenti d'acquisto vengono ricevuti e annotati solo nel mese successivo rispetto a quello di competenza; in particolare, si fa riferimento a casistiche ricorrenti come:

- la ricezione di fatture differite;
- la possibilità, prevista dall'art. 21 del Decreto IVA, di trasmettere al Sistema di Interscambio una fattura ordinaria entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione.

Ai fini del calcolo, il gestionale di Studio consente, in genere tramite apposito flag, di imputare l'IVA alla liquidazione del mese di effettuazione dell'operazione pur registrata entro il giorno 15 del mese successivo.

---------- ESEMPIO ----------

Un'impresa effettua un acquisto il 31 marzo, la relativa fattura viene ricevuta il 10 aprile ed è annotata nello stesso mese.

L'IVA detraibile indicata in fattura **può** concorrere alla liquidazione di marzo, nonostante la registrazione sia avvenuta nel mese successivo ovvero entro il giorno 15.

Attenzione!

L'eccezione appena richiamata non si applica alle fatture relative a operazioni effettuate nel mese di dicembre dell'anno X se ricevute e annotate nei primi 15 giorni del mese di gennaio dell'anno successivo.

In tal caso, l'IVA può essere detratta solo nell'anno successivo (X+1).

La data di ricezione è quindi determinante per stabilire a quale periodo d'imposta la fattura di acquisto va imputata ai fini IVA: all'ultima liquidazione dell'anno X o alla prima liquidazione periodica dell'anno X+1.

Sul punto si rinvia agli esempi forniti dalla citata circolare 1/E del 2018.

REGIMI PARTICOLARI

La liquidazione IVA di periodo può essere influenzata anche dall'adozione di specifici regimi IVA; in questa sede si approfondiscono:

- il regime del pro-rata di detrazione;
- il regime dell'IVA per cassa;
- il regime della contabilità presso terzi;
- il meccanismo dello Split Payment (scissione dei pagamenti).

PRO-RATA

Il meccanismo del *pro-rata di detrazione* è disciplinato dagli articoli 19, comma 5, e 19-*bis* del Decreto IVA e si applica ai soggetti passivi IVA che, nell'ambito della propria attività, **effettuano** sia operazioni che danno diritto alla detrazione (imponibili) sia operazioni esenti; un esempio tipico è quello dei medici che, in aggiunta alle prestazioni di natura sanitaria esenti, svolgono attività professionale di consulenza o congressuale e seminariale.
In tali casi, l'IVA assolta sugli acquisti promiscui – ovvero non direttamente riferibili a una specifica categoria di operazioni – **è detraibile in proporzione alle operazioni imponibili,** cioè quelle che generano diritto alla detrazione.

Esclusioni dal calcolo del pro-rata (art. 19-*bis*, comma 2).

Non tutte le operazioni esenti rilevano ai fini del calcolo del pro-rata. Alcune, pur essendo formalmente esenti, non vanno incluse nel denominatore del rapporto, e quindi non abbassano la percentuale di detrazione, se:

- non rientrano nell'attività propria del soggetto passivo;
- sono svolte in modo occasionale;
- sono accessorie a operazioni che danno diritto alla detrazione.

Applicazione provvisoria durante l'anno e la liquidazione periodica

Nel corso dell'anno, i soggetti che esercitano attività miste applicano un pro-rata c.d. provvisorio per calcolare l'IVA detraibile sugli acquisti promiscui. Tale percentuale è determinata sulla base del pro-rata risultante dalla dichiarazione IVA dell'anno precedente, in applicazione del comma 5 del citato art. 19 del Decreto IVA; il primo anno di attività può essere utilizzata una percentuale stimata.
Questo criterio consente di effettuare regolarmente le liquidazioni periodiche, in attesa di determinare, in sede di dichiarazione annuale, il pro-rata definitivo, calcolato con riferimento all'effettiva proporzione tra operazioni che danno diritto alla detrazione e totale delle operazioni effettuate nell'anno.

---------- ESEMPIO PRO-RATA ----------

Il soggetto passivo IVA, in regime Pro-Rata, nel primo trimestre dell'anno X presenta:

- IVA a debito per € 25.000,00;
- IVA a credito assolta su acquisti € 40.000,00;
- Pro-rata dell'anno precedente (provvisorio) = 50% e indicato nel rigo VF34 modello dichiarazione IVA:

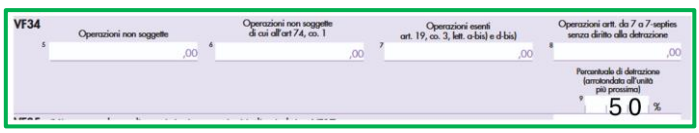

L'IVA detraibile di periodo, in applicazione del pro-rata provvisorio, sarà pari ad € 40.000,00 X 50% = € 20.000,00.

Entro il 16 maggio dell'anno X il soggetto passivo IVA verserà € 5.000,00 pari alla differenza dell'IVA a debito di € 25.000,00 e l'IVA a credito di € 20.000,00.
Se alla fine dell'anno il pro-rata definitivo sarà del 45% allora il conguaglio comporterà il ricalcolo di un ulteriore 5% del monte IVA indetraibile riferibile all'anno.

Attenzione!
L'applicazione del pro-rata provvisorio si può osservare nel gestionale:
- **durante l'anno:** nei prospetti di liquidazione periodica, che mostrano sia il calcolo dell'IVA periodica con applicazione del pro-rata provvisorio sia il calcolo senza applicazione del meccanismo;
- **in sede di dichiarazione annuale IVA:** dove, nel quadro degli acquisti, gli importi sono riportati al lordo; sarà il software a ricalcolare l'IVA detraibile applicando la percentuale di detrazione indicata nel rigo di riferimento VF34.

L'IVA PER CASSA

Il regime dell'*IVA per cassa* (o *cash accounting*) è una modalità di applicazione dell'imposta che consente di posticipare l'esigibilità dell'IVA a debito al momento dell'incasso della fattura e di detrarre l'IVA a credito al momento del pagamento.
Il regime, introdotto dall'art. 32-*bis* del D.L. 83/2012, può essere scelto da imprese e professionisti con **volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro.**
Sono escluse dal regime IVA per cassa:
- le operazioni effettuate applicando i regimi speciali IVA (ad esempio, quelli per l'agricoltura e le attività connesse, del margine, delle agenzie di viaggi e turismo);
- **le operazioni effettuate nei confronti di contribuenti che non agiscono nell'esercizio d'imprese, arti o professioni;**
- le operazioni effettuate nei confronti di contribuenti che assolvono l'imposta mediante il meccanismo dell'inversione contabile;
- le cessioni intracomunitarie, le cessioni all'esportazione e le operazioni assimilate, i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, per i quali il cedente o prestatore nazionale non indica l'IVA in fattura e non è debitore della relativa imposta.

L'opzione è comunicata in sede di dichiarazione annuale IVA.

Come funziona

- L'IVA a debito: diventa esigibile al momento dell'incasso, anche parziale, della fattura.
- L'IVA a credito: è detraibile al momento del pagamento, anche parziale, della fattura ricevuta.

Se entro 12 mesi dalla data della fattura non avviene il pagamento/incasso, l'IVA diventa comunque esigibile/detraibile.

Effetti pratici

Questo regime migliora la liquidità aziendale perché evita di versare l'IVA prima di averla incassata; di contro, si rinvia anche il momento della detrazione dell'IVA sugli acquisti.

---------- ESEMPIO IVA PER CASSA ----------

L'impresa XYZ adotta la liquidazione IVA per cassa.
Si procede alla liquidazione IVA relativa al mese di maggio dell'anno X tenendo conto delle seguenti operazioni "sospese" relative al mese di aprile e monitorate nel mese di liquidazione:

OPERAZIONI SOSPESE - RELATIVE AL MESE DI APRILE	
FATTURE EMESSE	
Fattura 10 aprile: € 6.000 + IVA 22% (€ 1.320)	**Incassata il 20 maggio**
Fattura 15 aprile: € 4.000 + IVA 22% (€ 880)	Non incassata nel mese di maggio
FATTURE RICEVUTE	
Fattura 8 aprile: € 3.000 + IVA 22% (€ 660)	**Pagata il 5 maggio**
Fattura 22 aprile: € 2.000 + IVA 22% (€ 440)	Non pagata nel mese di maggio

OPERAZIONI RELATIVE AL MESE DI MAGGIO	
FATTURE EMESSE	
Fattura 5 maggio: € 8.000 + IVA 22% (€ 1.760)	**Incassata il 25 maggio**
Fattura 12 maggio (vendita a consumatore finale): € 2.000 + IVA 22% (€ 440)	**Regime ordinario: non si tiene conto della data di incasso**
Fattura 25 maggio: € 5.000 + IVA 22% (€ 1.100)	Non incassata in maggio
FATTURE RICEVUTE	
Fattura 10 maggio: € 4.000 + IVA 22% (€ 880)	**Pagata il 15 maggio**
Fattura 20 maggio: € 1.500 + IVA 10% (€ 150)	Non pagata nel mese di maggio

LIQUIDAZIONE IVA – MESE DI MAGGIO

L'IVA a debito è calcolata tenendo conto dei seguenti importi:

- € 1.320 → fattura 10 aprile incassata a maggio
- € 1.760 → fattura 5 maggio incassata a maggio
- € 440 → fattura 12 maggio per vendita a consumatore finale

Totale IVA a debito: € 3.520

L'IVA a credito è calcolata tenendo conto dei seguenti importi:

- € 660 → fattura 8 aprile pagata a maggio
- € 880 → fattura 10 maggio pagata a maggio

Totale IVA a credito: € 1.540

Operazioni ancora sospese (da rinviare a future liquidazioni nei limiti temporali previsti dalla norma):

- Fattura emessa 15 aprile → € 4.000 + IVA 22% (€ 880)
- Fattura emessa 25 maggio → € 5.000 + IVA 22% (€ 1.100)
- Fattura ricevuta 22 aprile → € 2.000 + IVA 22% (€ 440)
- Fattura ricevuta 20 maggio → € 1.500 + IVA 10% (€ 150)

Saldo liquidazione maggio

€ 3.520 – € 1.540 = **€ 1.980 a debito** → Versamento tramite F24 entro il 16 giugno.

IVA vendite/corrispettivi		3.300,00		
di cui IVA sospesa non esigibile	-	2.860,00		
IVA sospesa divenuta esigibile	+	3.080,00		
IVA ESIGIBILE PER IL PERIODO			+	3.520,00
IVA acquisti		1.910,00		
di cui IVA detraibile sospesa	-	1.910,00		
IVA sospesa divenuta detraibile	+	1.540,00		
IVA DETRAIBILE PER IL PERIODO			-	1.540,00
IVA a debito/credito per il periodo			+	1.980,00
TOTALE IVA PER IL PERIODO			+	**1.980,00**
TOTALE IVA PERIODICA DA VERSARE				**1.980,00**

Come si può osservare, l'*IVA per cassa* richiede un'attenta registrazione delle date di incasso e pagamento e un coordinamento tra amministrazione e chi gestisce la contabilità e liquida l'IVA.

Attenzione!

Il regime dell'IVA per cassa, disciplinato dall'articolo 32-*bis* del DL 83/2012, non deve essere confuso con le operazioni soggette ordinariamente ad esigibilità differita, ossia quelle operazioni previste dall'articolo 6, quinto comma del Decreto IVA che comprendono:

- le vendite allo Stato,
- le forniture alle ASL e agli enti ospedalieri,
- le cessioni di prodotti farmaceutici effettuate dai farmacisti.

Queste operazioni rimangono legate alla data di incasso ma non hanno il limite dei 12 mesi.

LA CONTABILITÀ PRESSO TERZI

La contabilità presso terzi è una modalità di liquidazione dell'imposta prevista dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. 100/1998: al contribuente è consentito di affidare la tenuta delle scritture contabili a un soggetto esterno e in ragione di tale comportamento il contribuente può effettuare la liquidazione periodica non sui dati (operazioni) del mese precedente, ma su quelli di due mesi prima. Esempio:

- liquidazione di marzo → calcolata sui dati di gennaio.
- Liquidazione di aprile → calcolata sui dati di febbraio.

Nel caso di primo anno di applicazione del regime (o di inizio attività) si può fare riferimento al prospetto annualmente allegato alla dichiarazione IVA:

Anno 2024	Codice Tributo versamento	Scadenza versamento*	Base di riferimento
VH1	6001	16 febbraio	dicembre 2023; in caso di inizio attività gennaio 2024
VH2	6002	16 marzo	gennaio 2024
VH3	6003	16 aprile	febbraio 2024
VH5	6004	16 maggio	marzo 2024
VH6	6005	16 giugno	aprile 2024
VH7	6006	16 luglio	maggio 2024
VH9	6007	16 agosto	giugno 2024
VH10	6008	16 settembre	luglio 2024
VH11	6009	16 ottobre	agosto 2024
VH13	6010	16 novembre	settembre 2024
VH14	6011	16 dicembre	ottobre 2024
VH15	6012	16 gennaio	novembre 2024
Anno 2025	**Codice Tributo versamento**	**Scadenza versamento**	**Base di riferimento**
VH1	6001	16 febbraio	dicembre 2024
VH2	6002	16 marzo	gennaio 2025

Questa soluzione è particolarmente utile quando vi è un elevato numero di fatture trasmesse o ricevute in prossimità della scadenza del 16 del mese perché permette di gestire la liquidazione periodica (o le liquidazioni, quando si tratta di uno Studio professionale) con maggiore precisione e senza urgenze operative.

SPLIT PAYMENT – SCISSIONE DEI PAGAMENTI

Lo **split payment** è un regime particolare disciplinato dall'articolo 17-*ter* del Decreto IVA. Il meccanismo si applica alle operazioni effettuate nei confronti di determinati soggetti come pubbliche amministrazioni ed altri soggetti espressamente individuati dalla normativa.

In questo regime, l'IVA addebitata in fattura dal fornitore **non viene incassata da quest'ultimo**: è il cliente (PA o società soggetta) che trattiene l'imposta e la versa direttamente all'Erario. Il meccanismo quindi "scinde" il pagamento:

- al fornitore viene corrisposto solo l'importo imponibile;
- l'IVA viene "versata" all'Erario dal cliente.

Aspetti operativi per il fornitore:

- Deve comunque emettere regolare fattura con esposizione dell'IVA e l'indicazione "scissione dei pagamenti – split payment".
- Non deve considerare l'IVA indicata come **IVA a debito** nella propria liquidazione periodica, perché non incassata.

IVA vendite/corrispettivi		11.770,00	
di cui IVA split payment su vendite	-	880,00	
IVA ESIGIBILE PER IL PERIODO			+ 10.890,00
IVA acquisti		8.140,00	
IVA DETRAIBILE PER IL PERIODO			- 8.140,00
IVA a debito/credito per il periodo			+ 2.750,00
TOTALE IVA PER IL PERIODO			**+ 2.750,00**
TOTALE IVA A DEBITO			2.750,00
TOTALE IVA DOVUTA			2.750,00
Interessi trimestrali 1% su 2.750,00			27,50
TOTALE IVA PERIODICA DA VERSARE			**2.777,50**

- Mantiene integralmente il diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti secondo le regole ordinarie.
- Nei registri IVA vendite le fatture sono annotate con l'indicazione dello split payment.

Aspetti operativi per il cliente

- Riceve la fattura con l'IVA esposta.
- Può detrarre l'imposta se ne ricorrono i presupposti.
- È responsabile del versamento dell'IVA all'Erario.

Attenzione!

Nei gestionali contabili l'applicazione dello split payment può essere definita:

- nell'anagrafica del nominativo soggetto al regime, oppure
- direttamente al momento di registrare la singola operazione.

Queste operazioni rimangono legate alla data di incasso ma non hanno il limite dei 12 mesi.

LA LIQUIDAZIONE ANNUALE

Al termine dell'anno solare, prima della predisposizione della dichiarazione IVA, si procede con una liquidazione riepilogativa, comunemente detta liquidazione IVA annuale.

Questa fase rappresenta il momento di sintesi e di controllo delle liquidazioni periodiche eseguite durante l'anno e consente di verificare la coerenza complessiva dei dati.

La quadratura tra prospetto annuale e liquidazioni periodiche si realizza attraverso:

- la verifica dei regimi di liquidazione applicati che devono risultare coerenti con le modalità di versamento adottate;
- l'esame della gestione del credito IVA, sia annuale che infrannuale, con attenzione alle eventuali richieste di rimborso o compensazione effettuate tramite modello IVA TR;
- il controllo dell'acconto IVA versato a dicembre;
- la verifica dei versamenti IVA a debito effettuati durante l'anno, riscontrandoli con i modelli F24;
- il calcolo definitivo del pro-rata annuale, necessario per determinare l'effettiva quota di IVA detraibile.

La liquidazione annuale, dunque, non è soltanto un passaggio obbligato in vista della dichiarazione IVA, ma anche un fondamentale strumento di verifica, utile per garantire correttezza e coerenza delle registrazioni e della tenuta della contabilità non solo ai fini IVA.

Utilizzo delle perdite fiscali per le società di capitali

A cura di **Federico Dal Bosco**

Il conseguimento di una perdita a bilancio, nell'ambito delle società di capitali, come noto comporta importanti conseguenze dal punto di vista civilistico; si pensi alla corposa normativa del Codice Civile 2482-bis per le S.r.l. e art. 2446-2447 per le S.p.A. e S.a.p.A., che disciplinano gli obblighi e gli adempimenti in capo agli amministratori in caso di perdite che intaccano il capitale sociale o superiori a 1/3 dello stesso.
Altrettanto rilevante è l'aspetto fiscale di una perdita che si manifesta non più a bilancio ma stavolta nella determinazione del reddito imponibile in sede di dichiarazione dei redditi (Modello Redditi SC), secondo le regole del TUIR (D.P.R. 917/1986) per le quali non tutti i costi sono deducibili, e non tutti i ricavi sono imponibili. Tali perdite infatti sono compensabili, ossia potranno essere portate in diminuzione degli imponibili fiscali degli anni futuri.
Scopo del presente approfondimento è esaminare le regole generali di compensazione nei periodi d'imposta successivi di tali perdite per le società di capitali, dove devono essere indicate nel modello dichiarativo a livello di quadri del Modello Redditi SC (Quadri RS e RN) e le particolarità previste qualora la società abbia aderito al Concordato Preventivo Biennale.

VINCOLI E REGOLE PER LA COMPENSAZIONE DELLE PERDITE FISCALI

Nel momento in cui una società di capitali consegue una perdita "fiscale", ossia che emerge nella dichiarazione dei redditi nel quadro RF dedicato alla determinazione del reddito imponibile, questa potrà essere portata **in compensazione** dai redditi degli anni successivi.
In questo modo, dal punto di vista algebrico, l'eventuale risultato negativo conseguito in un anno, non è "perso", ma va a diminuire i risultati positivi (e imponibili) degli anni successivi. Ne consegue che la società riesce a beneficiare negli anni successivi di una riduzione del reddito imponibile, sulla base della perdita realizzata in precedenza.
Dal punto fiscale la normativa, in particolare **l'articolo 84 del TUIR**, prevede diverse regole e vincoli da osservare in merito a come operare questa compensazione:

1) Assenza di limite temporale al riporto delle perdite

In primo luogo, è stabilito che le perdite **"non scadono"**, ossia hanno durata illimitata; quindi, le perdite non compensate in un anno possono essere utilizzate nei periodi d'imposta successivi.
In questo modo la società ha sicurezza di recuperare le perdite anche a distanza di molti anni (a condizione, ovviamente, di conseguire redditi), mitigando le conseguenze negative derivanti dalla mancanza di redditività.
In forza anche di questa assenza di scadenza del riporto delle perdite, risulta possibile iscrivere a bilancio im-

poste anticipate a fronte di perdite conseguite, qualora ci sia una ragionevole possibilità di conseguimento di redditi imponibili futuri: l'iscrizione di tali imposte anticipate nell'anno di conseguimento della perdita considera contabilmente il risparmio di Ires che si avrà negli anni successivi, quantificato nella misura del 24% di aliquota.

2) Perdite a "utilizzo pieno" (art. 84, comma 2, del TUIR)

Le perdite relative ai primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione di una società (agevolando quindi le nuove imprese in una fase delicata della loro vita, dove è più facile che i costi prevalgano rispetto ai ricavi), a condizione che si riferiscano a **una nuova attività produttiva**, possono essere compensate per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta successivo, fino al punto, eventuale, di azzerarlo completamente.

In altre parole non ci sono limiti per l'utilizzo di questa tipologia di perdita: né temporali né quantitativi.

Esempio

Alfa Srl è costituita nel 2022.

In tale anno consegue una perdita di Euro 50.000.

Per l'anno 2023 consegue invece per tale anno un reddito imponibile in dichiarazione dei redditi di Euro 45.000, che viene totalmente azzerato ("utilizzo pieno") compensando Euro 45.000 della perdita 2022.

Rimangono inoltre ulteriori Euro 5.000 di perdite compensabili interamente per i redditi degli anni successivi.

Il riporto in avanti delle perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta, è consentito a condizione che:

- si tratti di perdite realizzate da società neo costituite, escludendo quelle risultanti da operazioni straordinarie come fusioni o scissioni, in cui il soggetto avente causa subentra a titolo successorio nella posizione del dante causa;
- devono riferirsi ad una nuova attività produttiva, evitando che soggetti di nuova costituzione acquisiscano nei primi tre periodi d'imposta perdite da attività preesistenti attraverso conferimento di azienda o altro trasformandole in perdite illimitatamente riportabili.

Qualora manchi anche solo una delle condizioni sopra esposte, il riporto delle perdite sarà soggetto al limite ordinario previsto dall'articolo 84, comma 1, TUIR, di cui al punto successivo, e quindi con la limitazione all'80% del reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta.

3) Perdite a "utilizzo limitato all'80%" (art. 84, comma 1, del TUIR)

Si tratta delle perdite conseguite non nei primi 3 anni di imposta della società e si caratterizzano per il fatto che **possono essere compensate in misura non superiore all'80% del reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta successivo**, come detto sempre senza previsione di un limite temporale alla riportabilità di queste perdite.

Esempio

Alfa Srl è costituita da più di tre anni.

Nel 2023 consegue una perdita di 100.000.

Per l'anno 2024 consegue invece un reddito in dichiarazione dei redditi di Euro 60.000.

Per il 2024 si compensa la perdita 2023 non totalmente, ma per l'80% del reddito di Euro 60.000, ossia per Euro 48.000.

Ne consegue che:
- per il 2024 il reddito soggetto ad Ires è pari a 60.000 – 48.000 = Euro 12.000
- residuano ancora perdite compensabili, senza limiti di tempo, e sempre con la regola dell'80%, per 100.000 – 48.000 = Euro 52.000

4) Ordine di utilizzo tra perdite a utilizzo pieno e perdite a utilizzo limitato

È possibile e frequente che una società si trovi ad avere contemporaneamente in carico sia perdite a utilizzo pieno (conseguite quindi nei primi tre anni di imposta), sia perdite a utilizzo limitato.

In caso di tale coesistenza la normativa non impone una regola di priorità nell'utilizzo; pertanto, è **a discrezione della società valutare come procedere**, potendo decidere di compensare a suo piacimento.

In linea di massima, la soluzione ritenuta migliore (non a caso coincidente con quella che spesso propongono i software di compilazione dei dichiarativi) è quella che prevede di:
- utilizzare **prioritariamente** le perdite a misura limitata che, come detto, arrivano a diminuire il reddito sino all'80% del suo importo,
- e coprire il residuo 20% del reddito con le perdite a utilizzo pieno.

In questo modo si ottiene di azzerare il reddito, rimandando una parte di perdite a utilizzo pieno per i futuri periodi d'imposta.

Esempio

Alfa Srl è costituita dal 2019.

Nei primi tre anni di imposta ha conseguito perdite fiscali per un totale di Euro 100.000.

Per l'anno 2023 ha conseguito una perdita di Euro 40.000.

Per l'anno 2024 consegue invece un reddito in dichiarazione dei redditi di Euro 15.000.

Alla luce di quanto scritto sopra si consiglia di:
- utilizzare Euro 12.000 (ossia nella misura dell'80% di Euro 15.000) della perdita 2023 di Euro 40.000;
- compensare i rimanenti Euro 3.000 attingendo alle perdite a utilizzo integrale, azzerando quindi il reddito imponibile 2024.

Per gli anni di imposta successivi residuano:
- Euro 28.000 di perdite a utilizzo limitato
- Euro 97.000 di perdite a utilizzo pieno.

5) Società a cui è applicabile questa normativa

Le società interessate dalle regole sopra descritte di gestione delle perdite fiscali sono:
- Società per Azioni (SPA)
- Società in Accomandita per Azioni (SAPA)
- Società a Responsabilità Limitata (SRL) e Società a Responsabilità Limitata Semplificata (SRLS)
- Società cooperative
- Società di mutua assicurazione
- Società europee e società cooperative europee residenti in Italia
- Enti commerciali e trust residenti in Italia
- Società ed enti di ogni tipo, trust, non residenti in Italia.

L'INDICAZIONE DELLE PERDITE FISCALI NEL MODELLO REDDITI SOCIETÀ DI CAPITALI

La presenza di perdite in capo alla società di capitali deve essere adeguatamente descritta e rendicontata nel modello dichiarativo Redditi SC.

In particolare, i quadri interessati sono due:

- il quadro RS
- il quadro RN

Per quanto attiene il quadro **RS**, vi si indica l'ammontare residuo delle perdite non compensate, distinguendo tra perdite a utilizzo limitato e quelle a utilizzo pieno, rispettivamente nei righi RS44 e RS45.

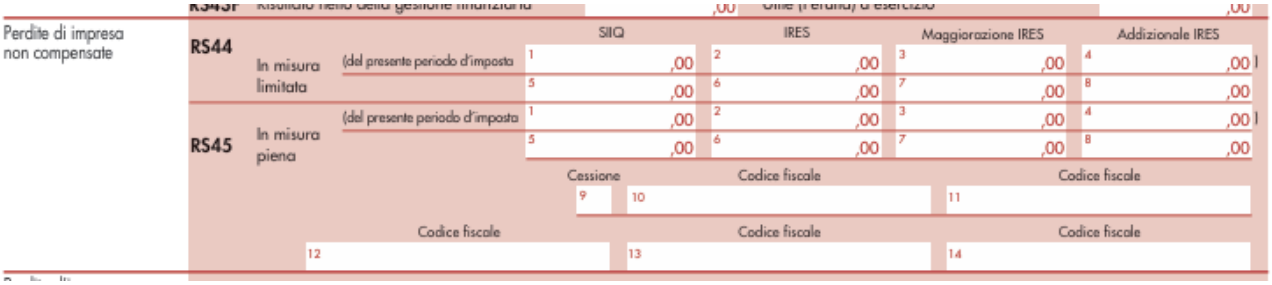

L'effettivo utilizzo invece della perdita è indicato nel quadro **RN**, al rigo RN4.

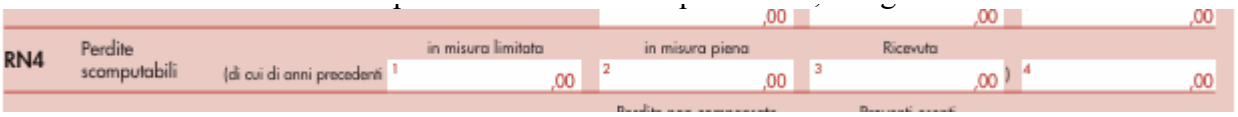

Nella colonna 1 si indica l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito in misura non superiore all'ottanta per cento del suddetto; nella colonna 2, l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito in misura piena.

GESTIONE DELLE PERDITE FISCALI IN CASO DI ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

L'utilizzo delle perdite per chi aderisce al Concordato Preventivo Biennale presenta ulteriori elementi di complessità, derivanti dall'esigenza di coordinarsi con le norme specifiche previste per questo istituto.

Le perdite fiscali maturate nei periodi d'imposta precedenti al concordato riducono il reddito concordato secondo le disposizioni ordinarie viste in precedenza, ma con la limitazione che il reddito d'impresa minimo da dichiarare nei periodi concordati **non può essere inferiore a Euro 2.000**.

In caso invece di opzione da parte della società per l'imposta sostitutiva ("flat tax incrementale") da applicare sulla differenza tra il reddito dichiarato nel periodo d'imposta precedente, rettificato dalle poste straordinarie, e il reddito derivante dalla proposta di adesione, le perdite possono ridurre interamente il reddito qualora la parte assoggettata a Flat Tax incrementale sia superiore a € 2.000.

In conclusione ne deriva che le perdite pregresse in caso di Concordato possono ridurre il reddito, a condizione che il reddito minimo, considerando anche la quota assoggettata all'imposta sostitutiva, sia almeno pari a Euro 2.000.

Fondoprofessioni: l'intelligenza artificiale incontra la formazione continua

A cura di **Fondoprofessioni**

Fondoprofessioni lancia l'Avviso 09/2025, dedicato alla formazione sull'intelligenza artificiale per i dipendenti di studi professionali e aziende collegate. Con contributi fino a 4.000 euro per piano formativo, l'iniziativa punta a un uso consapevole e operativo dell'IA, attraverso percorsi personalizzati e facilmente accessibili.
Accanto al bando, il concorso fotografico "I sentieri dell'apprendimento" valorizza la cultura della formazione continua, culminando nel Forum del 5 novembre 2025 a Roma. Un'occasione per riflettere su competenze, tecnologie e futuro del lavoro, con al centro le persone e il loro sviluppo.

FONDOPROFESSIONI: L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE INCONTRA LA FORMAZIONE CONTINUA

In un'epoca in cui il lavoro evolve con una velocità inedita, la formazione continua non può più essere considerata un'opzione accessoria, da valutare "quando c'è tempo". È diventata, invece, una necessità concreta, uno strumento di adattamento e di crescita per tutti coloro che vogliono affrontare i cambiamenti con competenze aggiornate e visione consapevole. Fondoprofessioni, il Fondo interprofessionale dedicato alla formazione dei dipendenti degli studi professionali e delle aziende collegate, raccoglie questa sfida con un'offerta formativa che guarda al presente con lucidità e al futuro con responsabilità. L'Avviso 09/2025, in particolare, si concentra su uno dei fenomeni più impattanti e pervasivi del nostro tempo: l'intelligenza artificiale.
L'intelligenza artificiale non è più un'ipotesi futuribile, ma una tecnologia che già oggi entra negli uffici, negli studi, nelle routine professionali più consolidate. Automatizza la scrittura di testi, supporta la gestione documentale, analizza dati complessi, offre assistenza in tempo reale. La sua presenza è ormai trasversale, ma la differenza vera non la fa lo strumento, bensì chi lo utilizza. È per questo che Fondoprofessioni propone un modello formativo orientato all'uso consapevole e responsabile dell'IA, offrendo piani personalizzati, aggiornati e applicabili fin da subito nella pratica lavorativa quotidiana. L'Avviso 09/2025 prevede un contributo fino a 4.000 euro per ciascun piano formativo, con percorsi costruiti su misura e focalizzati sulle reali esigenze operative dei lavoratori. L'obiet-

tivo è promuovere una vera alfabetizzazione tecnologica, che non si limiti all'apprendimento tecnico, ma sviluppi anche un pensiero critico e autonomo sulle potenzialità, i limiti e le implicazioni etiche dell'IA.

Un altro elemento distintivo dell'intervento di Fondoprofessioni è la semplicità di accesso: tutto il processo – dall'analisi del fabbisogno alla costruzione del piano fino alla gestione amministrativa – è curato dall'ente attuatore, senza carichi organizzativi per lo studio o l'azienda. Si tratta di un approccio che valorizza la concretezza, riduce le complessità burocratiche e libera tempo ed energie da dedicare alla formazione vera.

Ma l'impegno di Fondoprofessioni non si esaurisce nei bandi: si estende anche alla promozione di una cultura della formazione come percorso continuo di crescita personale e collettiva. Da questa visione nasce il concorso fotografico "I sentieri dell'apprendimento", alla sua prima edizione, pensato per raccontare – attraverso immagini – cosa significhi formarsi, aggiornarsi, reinventarsi. Un invito aperto a fotografi professionisti e amatoriali, chiamati a cogliere momenti, volti, luoghi o simboli che esprimano il valore della conoscenza, anche fuori dai contesti scolastici tradizionali. Le fotografie, da inviare entro il 3 ottobre 2025, saranno valutate da una giuria composta da esperti di fotografia, formazione e comunicazione visiva. Le opere selezionate saranno poi protagoniste di una mostra espositiva a Roma, in occasione del Forum annuale di Fondoprofessioni, e i vincitori riceveranno riconoscimenti ufficiali, tra cui uno speciale premio dell'Associazione Italiana Formatori.

Il percorso culminerà infatti il 5 novembre 2025 con il Forum "La formazione continua si confronta", presso il Teatro Golden a Roma, un appuntamento pubblico che metterà in dialogo voci diverse sul futuro dell'apprendimento. Studiosi, formatori, rappresentanti istituzionali e professionisti si confronteranno su modelli, strumenti e sfide emergenti, con particolare attenzione al tema della certificazione delle competenze e al ruolo dell'intelligenza artificiale nei processi formativi.

Con queste iniziative, Fondoprofessioni si conferma un attore capace di guardare al cambiamento con strumenti concreti, inclusivi e lungimiranti. Una realtà che ascolta i bisogni di chi lavora e traduce la formazione in opportunità reale, mettendo sempre le persone al centro. Perché formarsi, oggi, non è un dovere imposto né un privilegio per pochi: è la strada più efficace per costruire un futuro professionale solido, consapevole, umano.

PROFESSIONE COMMERCIALISTA
Namirial

Namirial

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE

"Il Collaboratore di Studio" è una rivista on line a cadenza mensile
È prevista la vendita esclusivamente in abbonamento
Eventuali numeri non pervenuti devono essere reclamati via mail al servizio clienti non appena ricevuto il numero successivo

PREZZO DELL'ABBONAMENTO

Prezzo dell'abbonamento annuale per l'anno 2025: Euro 130 + IVA

DIRETTORE RESPONSABILE

Andrea Meneghello

COMITATO SCIENTIFICO

Federico Dal Bosco – Dottore Commercialista
Mario Di Bernardo – Dottore Commercialista
Francesca Iula – Dottore Commercialista
Luca Malaman – Dottore, Ragioniere Commercialista
Andrea Meneghello – Ragioniere Commercialista
Emanuele Pisati – Dottore, Ragioniere Commercialista
Pierfranco Santini – Dottore Commercialista
Luca Recchia – Dottore Commercialista
Luca Signorini – Ragioniere Commercialista

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO

Federico Dal Bosco, Cristoforo Florio, Massimo Gamberoni, Luca Malaman, Luca Recchia, Stefano Rossetti, Vincenzo Verrusio

Chiuso in redazione il 15 settembre 2025

SERVIZIO CLIENTI

Per la redazione/distribuzione/abbonamento/rinnovi:
tel. 02 84892710
e-mail riviste@professionecommercialista.com

PROGETTO GRAFICA E IMPAGINAZIONE

A Comunicazione Srl – www.acomunicazione.com

La rivista è registrata presso il Tribunale di Verona - n. 2.086 R.S.

Tutti i contenuti della rivista sono soggetti a copyright.
Qualsiasi riproduzione, divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzati espressamente da Namirial S.p.A. sono vietati. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nella rivista. Pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, Namirial S.p.A. non risponde di danni derivanti dall'uso dei dati e delle informazioni ivi contenute.

© 2025 Namirial S.p.A. - Via Caduti sul Lavoro n. 4, 60019 Senigallia (An) - Italia – Local Business Unit di Assago (MI) Centro Direzionale Milanofiori - Strada 1 – Palazzo F6 20057 Assago (MI)